

TORNATA DEL 20 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL CONTE CANTELLI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Congedo. = Seguito della discussione del disegno di legge per le pensioni agl'impiegati civili — Aggiunta del deputato Polsinelli all'articolo 37, oppugnata dal deputato De Filippo, relatore, e dal commissario regio, Magliani — Osservazioni e proposte dei deputati Lanza e Lovito — Osservazioni dei deputati Mellana, Alfieri Carlo e Michelini — Quella proposta è inviata alla Commissione del bilancio — Aggiunta di un articolo del deputato Mellana per l'insequestrabilità degli stipendi, approvata dopo alcune avvertenze del regio commissario — Emendamento del deputato Ercole all'articolo 39, ritirato — Osservazioni del deputato Panattoni, e risposte del regio commissario — Emendamenti dei deputati Sanguinetti e Crispi, approvati — Emendamento del deputato D'Ondes-Reggio all'articolo 40, non approvato — Emendamento del deputato Ara all'articolo 41, modificato dal deputato Sanguinetti, approvato — Aggiunta dei deputati Crispi e Massei all'articolo 42, approvata dopo osservazioni del relatore e del regio commissario — Osservazioni del deputato Panattoni — Emendamenti dei deputati Ara, Restelli e Briganti Bellini B. all'articolo 43 — L'ultimo è approvato — Aggiunta del deputato Salaris all'articolo 43, oppugnata dai deputati De Filippo, relatore, e Valerio, dal ministro per l'interno Peruzzi, dal regio commissario, e sostenuta dai deputati Pescetto e Biancheri — È modificata e quindi rigettata — Aggiunta del deputato Berti-Pichat — Osservazioni del regio commissario e del ministro per l'interno, e opposizioni dei deputati Mellana e De Filippo, relatore — È ritirata. = Proposta del deputato Baldacchini per l'intervento di una deputazione ai funerali del senatore Plana, approvata. = Articolo di aggiunta del deputato Bellazzi, ritirato dopo obiezioni del relatore e del ministro per l'interno — Altri articoli dei deputati Ferraris, Petruccelli e Michelini, ritirati — Rinvio degli articoli per il coordinamento.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MISCHI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

ATTI DIVERSI.

BENEVENTANO presta il giuramento.

PRESIDENTE. Il deputato Lanciano chiede un congedo di un mese per urgenti motivi di famiglia.

(È accordato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE PENSIONI AGL'IMPIEGATI CIVILI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge concernente le pensioni degl'impiegati civili.

All'articolo 38 del Ministero, che divenne 37, e fu votato ieri dalla Camera, il deputato Polsinelli propone la seguente aggiunta:

« Esse pensioni saranno rivedute da una Commissione di senatori e di deputati per eseguire il disposto

del decreto del 7 gennaio 1861, e quindi per essere annullate quelle ottenute per favori da sovrani spodestati e per servizi da essi resi contro l'unità d'Italia. »

Il deputato Polsinelli vuole svolgere la sua aggiunta?

POLSINELLI. Me ne rimetto a quello che ho detto ieri.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'aggiunta proposta dal deputato Polsinelli?

DE FILIPPO, relatore. Io credo che l'emendamento del deputato Polsinelli non debba essere proposto nel modo com'è stato presentato, perchè non pare alla Commissione che possa far parte di un articolo di questa legge. Essa crede che tutto al più l'onorevole Polsinelli dovrebbe presentarlo sotto l'aspetto di un ordine del giorno, il quale inviti il Ministero a costituire una Commissione di senatori e di deputati per eseguire il disposto del decreto 15 gennaio 1861, e quindi per essere annullate quelle pensioni ottenute per favore dai Governi spodestati e per servizi ad essi resi contro l'unità d'Italia.

Io non so se esiste già una Commissione; forse il

commissario regio potrebbe darci maggiori ragguagli su questo proposito. Ma a me pare che, esista o non esista una tale Commissione, questo emendamento non possa qui introdursi come articolo della legge, ma debba invece essere piuttosto l'oggetto di un ordine del giorno.

MAGLIANI, commissario regio. Bisogna distinguere le pensioni così dette di giustizia da quelle che sotto i Governi assoluti d'Italia erano pensioni di grazia. Pensioni di giustizia erano quelle che venivano liquidate secondo le leggi a favore d'impiegati che avevano prestato servizio per tempo determinato, ed avevano pagata anche la ritenuta sullo stipendio come corrispettivo della pensione. A favore di questi impiegati si liquidava la pensione dalla Corte dei conti in base alle leggi esistenti. Al contrario le pensioni di grazia si concedevano dai sovrani assoluti per semplice loro beneplacito, per favore, talvolta per arbitrio, talvolta anche per cause degne di biasimo.

Ora le pensioni di giustizia, le quali erano liquidate in virtù di legge, non possono non esser mantenute dal Governo nazionale come un debito dello Stato. E la Camera ha già approvato l'articolo 38, che nella prima parte dichiara espressamente le pensioni attualmente esistenti a carico dell'erario dover continuare ad esser regolate dalle leggi anteriori.

Quindi mi pare veramente, che l'aggiunta proposta dal deputato Polsinelli non possa riferirsi alle pensioni che erano state anche sotto i cessati Governi liquidate a termini di legge. Evidentemente la proposta del deputato Polsinelli non può riferirsi che alla seconda classe di pensioni, a quelle cioè di mera grazia.

Ora debbo far presente alla Camera che già da più tempo, massime per le provincie napoletane, fu nominata una Commissione incaricata di rivedere una per una tutte queste pensioni di grazia, e di esaminare i titoli per i quali erano state concesse.

Questa Commissione ha proceduto all'adempimento del suo incarico con grande alacrità, e già moltissime pensioni di grazia accordate per motivi contrari alla libertà politica, a persone indegne, sono state cancellate con non lieve economia del pubblico erario.

Credo che questa Commissione continui ancora nelle sue funzioni, o che sia pressochè al termine ultimo del lavoro affidatole. Sicchè, quanto alle pensioni di grazia, avendo già il Governo provveduto secondo il giusto desiderio dell'onorevole Polsinelli, pare non sia il caso di fare in proposito alcuna aggiunta a questa legge; e neanche sembra necessario un ordine del giorno col quale si inviti il Governo a fare quello che già ha fatto, e fatto con successo.

Per queste considerazioni io pregherei l'onorevole Polsinelli di non insistere nella sua proposta, giacchè, ripeto, l'aggiunta non si può riferire alle pensioni di giustizia, ed è inutile per le pensioni di grazia, per le quali il Governo ha già provveduto nel senso desiderato dallo stesso onorevole proponente.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni dell'onorevole regio

commissario, il deputato Polsinelli è egli disposto a ritirare la sua aggiunta?

POLSINELLI. Non posso ritirarla, perchè credo che non siano state tutte eliminate le pensioni o concessioni fatte per favore, che devono essere molte; stante ciò io pregherei la Camera che alla Commissione di già dal Governo istituita fosse aggiunto qualche deputato onde maggiormente compire l'operazione di annullare le pensioni conseguite non già per giustizia, ma solamente quelle ottenute per grazia o favore in seguito a servizi resi ai sovrani spodestati nell'intento di avversare la causa santa dell'unità italiana.

Questa è la mia idea e non incontrerei difficoltà di accettare la proposta della Commissione di convertirla in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha facoltà di parlare.

LANZA. Parte delle cose che io mi proponevo di dire vennero già esposte dall'onorevole commissario regio; mi limiterò quindi ad aggiungere brevi considerazioni.

Non vi ha dubbio che la revisione delle pensioni riguarda quelle accordate per solo favore, non mai quelle ottenute in forza di legge o di un decreto il quale sia stato emanato dai caduti Governi.

Or bene, io credo che questa epurazione desiderata dall'onorevole deputato Polsinelli l'abbia già compiuta il Governo o stia per compierla. E, se bene la Camera si ricorda, fino dall'anno scorso la Commissione del bilancio ha nella sua relazione invitato allora il Governo a fare un appuramento delle pensioni accordate legalmente dalle altre che potessero essere state concesse abusivamente; inoltre a sceverare le pensioni e gli assegnamenti vitalizi i quali sono stati dati in virtù di una legge, da quelli impartiti unicamente a titolo di sussidio annuale, appunto perchè non confondansi assieme e non possa col lasso del tempo stabilirsi una specie di prescrizione a favore dei sussidi accordati.

Se l'onorevole Polsinelli esamina le variazioni presentate dal Ministero col bilancio del 1863, troverà che veramente fu fatto un appuramento. Io adesso non mi addenterò ad indagare se sia stato ben fatto o no, giacchè è impossibile recare un giudizio se non si hanno tutti i registri a mano, ma risulta dalla forma con cui è presentata la categoria relativa alle pensioni ed ai sussidi, o dirò meglio, per attenermi ad un linguaggio tecnico, i capitoli in cui si contemplan i sussidi e le pensioni che hanno qualche appuramento o qualche revisione consigliata dalla Commissione ed accettata dalla Camera.

Il Ministero ha proceduto ed intanto la Commissione ha ancora in quest'anno portata la sua attenzione su quest'articolo importantissimo, ed ha trovato che il modo per potere stabilire una specie di revisione, di riscontro per parte della Camera sull'operato del Ministero, era forse quello di chiedere al medesimo che al bilancio del 1865, il quale deve essere presentato

TORNATA DEL 20 GENNAIO

entro febbraio prossimo, cioè nel mese venturo, venga anche aggiunto un allegato in cui siano nominativamente indicati tutti coloro i quali godono una pensione, e che possono essere compresi fra quelle categorie per le quali la Camera intendeva che si dovesse procedere ad una revisione, ed in cui, oltre il nome, il cognome e l'impiego che coprivano, sia anche accennato il decreto o la legge in virtù della quale hanno ricevuto un assegnamento vitalizio.

Or bene, io credo che l'onorevole Polsinelli potrebbe forse opportunamente, qualora partecipi a questo preavviso della Commissione, che verrà a suo tempo esposto alla Camera, indugiare la sua proposta, che d'altronde io trovo molto assennata, fino a che essa non abbia sotto gli occhi questo elenco nominativo, che il Ministero certamente non si rifiuterà di fornire.

Allora si potrà riconoscere quali siano gli abusi che esistano, perchè quando vi sono tutte le indicazioni, nome, cognome, impiego, decreto con cui venne liquidata la pensione, è naturale che ognuno nella sfera delle proprie conoscenze e delle proprie nozioni potrà più o men bene formare un apprezzamento sul tracciato e sulla precisione dell'appuramento, che il ministro pare abbia già fatto relativamente a queste pensioni.

Quando si scorgesse da alcune indicazioni individuali che quest'appuramento non fu ben fatto, allora sarebbe il caso di chiedere nella discussione del bilancio con un articolo, se si vuole aggiunto alla legge del bilancio, perchè abbia forza di legge, che si debba nominare una Commissione, la quale sia incaricata di addivenire ad una nuova revisione. Se poi questa Giunta debba essere nominata dalla Camera o dal potere esecutivo, se debba tassativamente essere costituita di deputati e senatori, oppure venir formata a libera scelta del Governo, queste sono questioni secondarie, che potranno essere ventilate in quell'occasione.

Se l'onorevole deputato Polsinelli volesse dividere la mia opinione, io credo che, senza per nulla rinunciare alla sua proposta, potrebbe differirla appunto a quando verrà in discussione il bilancio, giacchè allora vedrà quale sia l'avviso della Commissione del bilancio, vedrà quale sia la proposta che la Commissione fa, e quindi ella potrà, od accettare quella proposta che venni io esponendo, o modificarla come crederà meglio ma sarà sempre molto più conveniente che una proposta della natura di quella che egli ora fa venga inserita nella legge del bilancio, che non in una legge organica, trattandosi di un articolo transitorio, il quale ha poco a fare colla legge organica delle pensioni, mentre invece, inserendosi nella legge del bilancio, siccome questo è annuale, così in esso troverà la sua sede opportuna.

LOVITO. Per quanto siano gravi le considerazioni testè fatte dall'onorevole Lanza, pare a me che non sieno accettabili nelle loro conclusioni. Infatti egli vorrebbe rimandare la revisione delle pensioni le quali furono concesse per grazia dai passati Governi all'epoca in cui si discuterà il bilancio del 1865...

LANZA. Io presuppongo che la revisione sia già fatta.

LOVITO... il che vuol dire non sarà prima di ottobre o di novembre di quest'anno. E per questo allegava ragioni di opportunità, secondo le quali una quistione simile gli sembrava trovasse sede più propria in un bilancio che in una legge organica. Io farò riflettere all'onorevole deputato Lanza ed alla Camera come questa legge organica, soprattutto all'articolo 39, tratta di pensioni liquidabili a' termini di leggi e di *ordinamenti de' cessati Governi*. Or come i Governi cessati erano tutti assoluti, così potrebbe intendersi che abbiano diritto a pensione anche coloro cui fu concessa per grazia, per la massima che nei Governi assoluti la volontà del sovrano fa la legge, ed è nella sua persona che le potestà legislativa ed esecutiva si concentrano. Or come a me non pare che debbano godere pensione a carico del nuovo Stato persone che, come disse lo stesso commissario regio, si prestarono a servizi poco lodevoli, pei quali divennero pensionati di grazia, così vien chiara la necessità in questa legge d'un articolo transitorio che stabilisca una linea di demarcazione, e venga ad una liquidazione col passato. Credo poi all'opportunità d'un articolo o d'un ordine del giorno in questo senso perchè è sulle pensioni che si discute una legge, ed io vorrei fermata la massima che vi hanno dritto coloro che l'acquistarono per legge e per giustizia, non quegli cui fu concessa per grazia.

LANZA. L'onorevole Lovito, nel rispondere alle mie osservazioni, mi pare che non ha tenuto conto di una premessa, la quale venne fatta sia dall'onorevole commissario regio che da me, vale a dire che il Governo ha già proceduto a questa revisione, la quale, se non è attualmente compiuta, almeno è assai inoltrata.

Prima di dire adunque che è necessario di fare una nuova revisione, si tratta di esaminare se questa è stata ben fatta, oppur no, perchè nel primo caso è inutile nominare una Commissione nuova; nel secondo caso la Camera avviserà al mezzo di giudicare se questa revisione è stata ben eseguita; ed è questo appunto che io indicava e che la Commissione del bilancio intende di proporre, cioè che venga stampato un elenco nominativo di tutte quelle parti del regno italiano dove non ebbe luogo ancora alcuna revisione, affinchè possa apparire da questo stato analitico se vi siano ancora alcune pensioni abusive.

Quando verrà a risultare, o dall'esame che farà la Commissione del bilancio o dalle indagini a cui procederà ogni singolo deputato a norma delle conoscenze personali che possa avere, od anche delle cognizioni locali di cui ognuno è provveduto più o meno secondo i paesi che ha abitati, quando, dico, da questa disamina risulterà che la revisione non è ben fatta, allora si procederà alla nomina di una nuova Commissione. Ma ora, mi perdoni l'onorevole Polsinelli, io persisto a credere che la sua proposta è prematura, s'egli non può contestare che il Governo abbia già proceduto a questa revisione.

Dunque, prima di giudicare l'opera di revisione, bisogna esaminarla, e a tale effetto mi sembra acconcio il mezzo da me suggerito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Curzio.

CURZIO. La cedo al deputato Mellana.

MELLANA. Prego la Camera di osservare come la proposta dell'onorevole Lanza non possa essere accettata in quanto che si tratta d'una disposizione che dee definitivamente decidere la questione. Noi sappiamo che la legge del bilancio è annua, e quindi la controversia potrebbe ogni anno tornare in campo.

Ora quando si tratta di porre un limite tra il passato e l'avvenire si dee provvedere con apposita legge.

Nè vale la ragione addotta dall'onorevole Lanza che il Governo abbia già fatto il lavoro preparatorio colla Commissione dal medesimo nominata, e che quindi non dee eleggersi alcuna Giunta legislativa insino a quando quella istituita dal Governo non abbia intieramente adempiuto al compito suo. Ma qual è il mezzo di riconoscere un tal fatto? È quello che consiste nel nominare una Commissione legislativa, è di far quello che si opera per tutte le proposte che ci presenta il Governo.

Quando esso ci sottopone un lavoro allestito dal Consiglio di Stato o da una Commissione da lui nominata, che cosa facciamo? Facciamo esaminare tal lavoro da una Giunta da noi eletta; quindi la Commissione che propone l'onorevole Polsinelli avrebbe appunto il compito di ricevere il lavoro fatto dal Governo per sua iniziativa, ed esaminarlo, e quindi riferirne alla Camera, se crede che il medesimo sia accettabile, oppure, se lo stima, di proporre modificazioni, come avviene continuamente nell'ordine costituzionale per le proposte fatte da un potere ed esaminate dall'altro.

Voi sapete, o signori, che esiste un'idea nel paese che i denari che si traggono dalle borse dei contribuenti vadano ad impinguare quelle di tanti nemici del paese.

Questo forse non sarà, ma è tempo che luce sia fatta; è nella coscienza pubblica che il danaro sia sprecato in questo senso; il fatto meglio si chiarirà, ma ad ogni modo è fuor di dubbio che debbe premere altamente tanto al Governo quanto agli onorevoli membri di questa Camera, che quest'appurazione sia fatta, ed il più presto possibile.

Quindi io credo che dietro queste considerazioni coloro che, come l'onorevole Lanza, sentono il bisogno che questa operazione abbia luogo, e deplorando vivamente questi inconvenienti che ora si lamentano, vogliano porvi rimedio, anzi che rimandare la questione ad un tempo lontano, anzi che rimandarla a sede che non è la sua propria, vorranno accettare unanimemente la proposta dell'onorevole Polsinelli, sostenuta attualmente dalla Commissione stessa della legge.

POLSINELLI. Io faccio osservare che l'accettazione della legge potrebbe servire di antecedente per i pen-

sionati di grazia o favore onde opporsi a che fosse annullata la loro pensione.

Di più è da osservare che la Commissione governativa esistente fu istituita unicamente per le provincie meridionali, per cui essa non ha potuto portare la sua attenzione alle altre provincie. Quindi per queste ragioni e per quelle sviluppate dall'onorevole Mellana, mi pare meglio che la Commissione del Parlamento si stabilisca ora per legge o per ordine del giorno, anzi che all'epoca del bilancio, perchè allora nessuno più si ricorderà di questa cosa.

PRESIDENTE. Il deputato Polsinelli insiste nella sua proposta, alla quale dà la forma di ordine del giorno?

POLSINELLI. Sì! sì!

PRESIDENTE. Si potrebbe dire così:

« La Camera invita il ministro a far rivedere esse pensioni da una Commissione di senatori e deputati, per eseguire il disposto del decreto 7 gennaio 1861 e per essere annullate quelle ottenute per favore dai sovrani spodestati e per servizi ad essi resi contro l'unità d'Italia, e passa all'ordine del giorno. »

POLSINELLI. Vorrei che si aggiungessero queste parole: « nulla pregiudicando le disposizioni della legge presente. »

LANZA. Io faccio la proposta che quest'ordine del giorno del deputato Polsinelli sia inviato alla Commissione pel bilancio, perchè ne riferisca al tempo della discussione del medesimo.

ALFIERI CARLO. Io voglio fare una semplice osservazione di convenienza.

Siccome ho sentito nella lettura dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Polsinelli che si fa un invito al Ministero, mi pare strano che si voti sul medesimo, mentre in questo momento non è presente alcun ministro.

PRESIDENTE. È presente il signor ministro delle finanze. (*Il ministro delle finanze va in questo momento nel banco dei ministri*)

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io mi trovo così infreddato che sono nell'impossibilità assoluta di parlare; se vuole scriverò.

ALFIERI CARLO. Capisco che l'onorevole presidente del Consiglio non sia in grado, fisicamente, di rispondere, ma allora potrà far rispondere dall'onorevole commissario regio, il quale, avendo a fianco il signor ministro, parlerà con maggior fondamento sulla questione.

MAGLIANI, commissario regio. Ripeterò quello che ho detto dinanzi. La proposta dell'onorevole Polsinelli, come egli stesso ha dichiarato, non si riferisce alle pensioni di giustizia, ma alle pensioni concesse per favore dai sovrani spodestati.

Per la revisione di queste pensioni fu già nominata dal Governo una Commissione apposita, ed il suo lavoro è già pressochè compiuto.

Moltissime pensioni concesse a persone indegne, sono state, di fatto, eliminate dal bilancio dello Stato,

TORNATA DEL 20 GENNAIO

e se per avventura ve ne siano ancora rimaste delle altre, ciò potrà avvertirsi dalla Camera stessa sugli elementi che le saranno presentati dalla Commissione del bilancio.

Ecco perchè sembra inutile la proposta del deputato Polsinelli, e può invece essere accolta quella del deputato Lanza, di rinviare l'esame ulteriore di questa questione allorchè verrà in discussione il bilancio passivo del Ministero delle finanze.

LOVITO. Io non posso comprendere come in una questione, la quale riguarda le pensioni, si voglia rimandarne la discussione al tempo della discussione del bilancio.

Il bilancio è connesso con tutte le leggi organiche che implicano spese; ma il bilancio, se è anch'esso una legge, non è formato che a base di leggi già fatte.

Or che cosa si chiede con un articolo transitorio, od ordine del giorno che sia? Che si sappia appunto chi dev'essere iscritto, e chi no in bilancio. L'onorevole Lanza diceva che una Commissione nominata per le provincie napoletane avea condotto a buon punto, ma non terminati i suoi lavori in proposito. Ed io aggiungo che questi lavori sono incompleti tanto per l'ordine delle persone, come per quello delle varie provincie italiane cui debbe riferirsi.

Consequentemente io ho l'onore di presentare alla Camera quest'ordine del giorno che spero non sarà rifiutato nè dalla Camera, nè dall'onorevole deputato Lanza, e che vale a chiarire questo principio:

« La Camera invita il Ministero a nominare una Commissione di senatori e deputati intesa a verificare le pensioni che fossero state concesse per grazia ai tempi de' Governi caduti. »

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Polsinelli si associa a quest'ordine del giorno del deputato Lovito?

POLSINELLI. Mi vi associo, purchè non resti pregiudicata la questione dall'accettazione della legge, per cui vorrei che questo concetto fosse espresso.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha la parola.

MICHELINI. Voglio far osservare all'autore dell'ordine del giorno che se proponendo che la Commissione sia composta di senatori e deputati egli intende dare ad essa maggiore indipendenza, non raggiunge il suo scopo. Imperciocchè lasciandone la scelta al Ministero, è cosa naturale che il Ministero scoglierà senatori e deputati che non si discostino dal voler suo, e facilmente ne troverà. Laonde per raggiungere quello scopo, per fare cosa seria ed efficace, la Commissione dovrebbe essere scelta, non già dal potere esecutivo, ma bensì rispettivamente dalle due Camere.

PRESIDENTE. Il deputato Lovito propone il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Ministero a nominare una Commissione di senatori e deputati intesa a verificare le pensioni che fossero state concesse per grazia al tempo dei caduti Governi, e passa all'ordine del giorno. »

LANZA. Domando la parola per meglio spiegare la mia proposta.

PRESIDENTE. Parli.

LANZA. Io propongo che quest'ordine del giorno sia inviato alla Commissione del bilancio, la quale abbia poi a riferirne nell'occasione che vi sarà la discussione del bilancio medesimo. Io non intendo già di scartare l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Polsinelli, ma d'inviarlo soltanto alla Commissione, perchè essendo la medesima incaricata specialmente di esaminare tutte le spese e quindi anche quelle relative alle pensioni, forse sarà in grado di somministrare maggiori lumi alla Camera, quando verrà la discussione del bilancio.

In quell'occasione la Camera, dopo aver sentito la Commissione, potrà deliberare se intenda accettare quest'ordine del giorno, se intenda iscrivere un articolo di legge sul bilancio stesso, o fare insomma quello che crederà meglio, giacchè non può assolutamente valere l'obbiezione fatta dagli onorevoli preopinanti, ed in particolar modo dal deputato Mellana, che la legge del bilancio essendo annuale, la deliberazione che prenderebbe la Camera a questo riguardo non potrebbe essere che annuale.

Questo è assurdo perchè quando la Camera deliberasse in occasione della disamina del bilancio di togliere una parte delle pensioni, è ben naturale che il Governo non potrebbe più ristabilirla se non in virtù di un'altra legge, giacchè il bilancio fa la legge. Dunque bisognerebbe sempre consultare la Camera, e ben si vede che in questo modo è evitato qualunque pericolo di commettere un abuso.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza propone di rinviare l'ordine del giorno di cui si tratta alla Commissione del bilancio, invitandola a riferire su questa materia in occasione della discussione del bilancio passivo.

Questa proposta essendo sospensiva, ha la precedenza; quindi la metto ai voti.

(È approvata).

Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. Prego la Camera di volere essere cortese di attenzione, giacchè ho fermo convincimento di proporre un articolo transitorio senza l'adozione del quale sarebbe, almeno a parer mio, impossibile l'approvare la presente legge, ovvero se fosse adottata ne deriverebbe un grande dispendio alle finanze.

La Camera ha creduto (ed io mi inchino alla sua decisione) che a coloro che hanno, mediante il servizio prestato allo Stato, ottenuto una giubilazione, e che hanno così una rendita certa e propria, non possa questa pensione essere sequestrabile, e questo per la sola considerazione che chi avesse servito lo Stato, non si trovasse poi negli anni estremi ridotto a non avere il bisognevole per campare la vita.

Ma se questo è, io prego la Camera di considerare le logiche conseguenze; se vi era questa sola ragione per rendere le pensioni intangibili, ma quante non ve

ne sono per rendere intangibili gli stipendi degl'impiegati?

Infatti, si può sequestrare agli altri cittadini una rendita acquistata col lavoro; ma nessuno può sequestrare anticipatamente il compenso del lavoro che altri potrà fare in avvenire. Ora, voi escludeste dal sequestro la pensione che è un patrimonio già acquistato, e vorreste lasciare sussistere il sequestro sugli stipendi, che sono il compenso di lavori ancora da prestarsi all'epoca che s'impone il sequestro? Ma vi ha una considerazione d'importanza ben altrimenti grave. Che un impiegato dello Stato, per sua imprudenza, versi nella inopia, può essere, agli occhi di qualcheduno, un inconveniente; ma che un impiegato, mentre ha da compiere delicate funzioni, massime quelle di magistrato, si trovi nella miseria e col frutto del suo lavoro anticipatamente sequestrato, questo è un male molto maggiore. Io voglio supporre che questo impiegato che lotta colla fame sia incorruttibile non solo, ma disposto a prestare coscienziosamente l'opera sua: ma questa credenza non potrà mai essere generale. Il solo fondato sospetto nei cittadini che un impiegato in tali condizioni possa essere più facilmente corrotto, è già un grave male.

Ma vi è di più, o signori, ed è quello che m'induce alla proposta dell'articolo che verrò sottoponendo alla Camera.

Quando noi votassimo questa legge, e lasciassimo sussistere l'altra che acconsente di sequestrare gli stipendi degl'impiegati, quale ne sarebbe la conseguenza?

Io potrei qui enumerare molti impiegati i quali hanno gli anni di servizio richiesti per ottenere la pensione, e che servono attualmente ed hanno la metà, o forse i due terzi dello stipendio sequestrati.

Ora questi funzionari non troveranno assai più comodo d'aver una pensione non sequestrata, che lavorare per pagare una gran parte dello stipendio a chi lo ha loro sequestrato?

Egli è evidente, o signori, che se noi non introduciamo in questa legge un articolo che provveda a questo inconveniente, ne avverrà senza fallo che il giorno della sua pubblicazione una quantità d'impiegati ancora atti al servizio, ma che hanno diritto alla pensione, domanderanno la pensione intangibile, anziché seguitare a lavorare per conto di coloro che hanno loro sequestrati gli stipendi.

Io quindi, per evitare la più illogica delle disposizioni, cioè che le pensioni non possano essere sequestrate e siano sequestrabili gli stipendi, e per evitare che coloro i quali hanno gli stipendi sequestrati ed hanno diritto a pensione, domandino la giubilazione per vedersi tolti i sequestri, io credo che sia necessaria l'adozione del seguente articolo:

« Fino a nuova legge sullo stato degl'impiegati i due alinea dell'articolo 35 sono applicabili agli stipendi degl'impiegati. »

MAGLIANI, commissario regio. Debbo dichiarare che il desiderio espresso dall'onorevole deputato Mellana

è così giusto e ragionevole che il Governo medesimo, anche prima di presentare al Senato questo progetto di legge sulle pensioni degl'impiegati civili, aveva presentato alla Camera un progetto di legge per istabilire che siano insequestrabili gli stipendi degl'impiegati.

Quindi il Governo era consentaneo a sè stesso quando proponeva che le pensioni si dichiarassero insequestrabili, essendo sua intenzione che così le pensioni, come gli stipendi degl'impiegati si avessero parimente a dichiarare insequestrabili.

Poichè intanto fu già presentato dal ministro di grazia e giustizia un disegno di legge su questa materia, vedrà la Camera se non sia opportuno di attendere che venga in discussione.

Ho creduto utile di dare questo schiarimento, affinché la Camera sia informata che il Governo crede effettivamente che tanto le pensioni, quanto gli stipendi debbano essere dichiarati insequestrabili, salvo soltanto le eccezioni per causa di alimenti o per debiti fiscali.

MELLANA. Domando la parola.

MAGLIANI, commissario regio. Quest'idea del Governo quanto alle pensioni tosto diverrà legge, perchè la Camera ha votato l'articolo 37; quanto agli stipendi è da sperare che la Camera vorrà pure compiacersi di approvare l'altro progetto di legge che concerne gli stipendi.

MELLANA. Il commissario del Governo non ha, parmi, ben compreso il valore e la significazione della mia proposta.

Quando io la facevo, il mio onorevole amico il deputato Michellini mi opponeva che erano inutili queste parole: *finchè sarà promulgata la legge sullo stato degl'impiegati*.

Questo anch'io lo sapeva; ma le ho messe appunto perchè conosceva quanto ci venne a dichiarare pur ora l'onorevole commissario del Governo.

Questo adunque è un articolo transitorio, ed io lo propongo per impedire che il giorno in cui questa legge vada in vigore, e quell'altra non fosse ancora approvata, non si verifici quel caso che io ho indicato, cioè che una quantità considerevole d'impiegati aventi il sequestro sui loro stipendi, non rinunzino all'impiego e facciano valere le loro ragioni alla giubilazione.

Io ho presentato il mio articolo transitorio per evitare unicamente questo danno. Altrimenti se si lascia che il caso avvenga, che importa poi, che si venga un giorno a sancire il principio oggi posto innanzi dal signor commissario regio? Ciò non eviterebbe più il male.

Io sarei anzi di opposta opinione se questo principio non fosse già introdotto in questa legge, ma appunto perchè rispetto il voto della Camera, io metteva innanzi la mia proposta perchè la logica vuole che non vi sia diverso trattamento riguardo agli stipendi e alle pensioni, massime quando esso oltre ad essere ingiusto,

TORNATA DEL 20 GENNAIO

sarebbe anche dannoso alle finanze. Ora in questa legge, il giorno stesso in cui andrà in esecuzione questo articolo io credo che debba essere approvato transitoriamente anche l'altro.

Quando poi si farà la nuova legge, se la Camera persisterà nel credere insequestrabili gli stipendi, non avrà che da inserirvi in modo definitivo questo articolo transitorio. Ma potrebbe la sapienza del Parlamento rinvenirne, e la disposizione dovrà essere cambiata in entrambe le leggi. Ciò che maggiormente colpisce le popolazioni è il difetto di logica nelle leggi: ora è impossibile che il paese non meravigli vedendo passibili di sequestro gli stipendi che sono il compenso di un servizio attuale ed attivo, e già d'altronde soggetti ad una ritenenza, dichiarate invece insequestrabili le pensioni che non sono più un compenso per servizi, ma una rendita vitalizia come tutte le altre che pur vanno soggette a sequestro.

Per evitare questo inconveniente, e più il danno certo delle finanze, io insisto nella mia proposta, ed il commissario del Governo, dietro le idee da lui esposte, non può opporsi a che questo principio ottenga fin d'ora con questo voto preliminarmente la garanzia di essere un giorno attuato. Vuol forse procrastinare perchè nel frattempo si avveri ciò che io temo, e il bilancio dello Stato si aggravi di nuove pensioni? Io non so vedere altra ragione per ispiegare come dopo avere ammesso il principio, possa rifiutarne le conseguenze risultanti dal mio emendamento.

MAGLIANI, commissario regio. Io non ho combattuto la proposta dell'onorevole Mellana; anzi ho dichiarato ch'essa è consentanea agli intendimenti del Governo, e che è già sottoposto alla Camera un progetto apposito di legge sulla materia.

Io non ho inteso di combattere la proposta, nè per verità trovo ragione plausibile per farlo. Solamente domanderei ch'essa fosse concepita in modo da non riferirsi ad una legge futura sulla stato degl'impiegati, giacchè non a questa in ogni caso dovrebbe riferirsi, ma ad una legge sulla insequestrabilità degli stipendi.

Dimanderei pure che la proposta ch'egli ha fatta si riferisse tassativamente alla seconda o terza parte dell'articolo e fosse inserita in fine di questa legge non già dopo l'articolo 39.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento Mellana?

DE FILIPPO, relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettarlo nel modo in cui ultimamente lo limitava l'onorevole regio commissario, cioè di rimandarlo in fine della legge.

MUREDDU. Gl'inconvenienti accennati dall'onorevole Mellana non sono che una parte di quanto io accennava l'altro giorno in proposito dell'emendamento che proponeva sulle pensioni degl'impiegati, e poichè quell'emendamento non venne adottato, io troverei ora logico per il principio della legge e per evitare una parte di quegli inconvenienti, che il presente emendamento ora

ne fosse adottato, dal quale, se non altro, si viene a dare un colore autonomo alla legge; io però non comprendo come l'onorevole regio commissario voglia oggi resistere a siffatto emendamento, il quale toglierebbe ogni occasione non solo...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Prego l'onorevole Mureddu ad avvertire che non è il caso di resistenza alla proposta del deputato Mellana.

Il regio commissario non vi si oppone, ma solo egli ha detto che non la credeva necessaria.

MUREDDU. Se egli non si oppone, tanto meglio; io non avevo ben inteso le sue parole e mi limiterò ad aggiungere le mie istanze perchè sia accolto l'emendamento Mellana.

MICHELINI. A quanto pare in sostanza l'emendamento Mellana non è contrastato da nessuno; quindi non si ha che a porlo ai voti, ed io rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana è egli disposto a modificare il suo articolo nel modo indicato dall'onorevole commissario regio?

MELLANA. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora si direbbe: *fino a nuova legge sulla sequestrabilità degli stipendi.*

MICHELINI. A me pare che queste parole *sino a nuova legge* sono perfettamente inutili, perchè è ben inteso che la legge che facciamo oggi dura finchè sia abolita. Dunque è superflua quest'aggiunta, e non comprendo perchè l'onorevole Mellana vi abbia aderito.

MELLANA. È per dare una ragione.

MICHELINI. Le ragioni si danno nella discussione.

PRESIDENTE. Allora basterà andare fino alle parole *stipendi degli impiegati.*

MELLANA. Così.

SANGUINETTI. Io volevo avvertire solo che sarebbe meglio indicare il secondo e terzo alinea.

Se si dice solo *due alinea*, non si sa se vi sia compreso anche il primo.

Si dica dunque:

« Il 2° e 3° capoverso dell'articolo 35 saranno pure applicabili agli stipendi. »

PRESIDENTE. Il deputato Mellana propone il seguente articolo che prenderebbe il numero 38:

« I due alinea dell'articolo 35 sono applicabili agli stipendi degl'impiegati. »

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Ora passeremo all'articolo 37 della Commissione che diventa articolo 39:

« Alla promulgazione della presente legge, l'impiegato che abbia diritto a pensione, o che abbia raggiunto quel tempo di servizio che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pensione se avesse ottenuto il collocamento a riposo, potrà, quando cesserà dal servizio, esercitare il suo diritto a termini della presente legge, o a termini delle leggi anteriori a cui era sottoposto; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che godeva secondo gli

ordinamenti dei cessati Governi, salvo la disposizione dell'articolo 18. »

A questo articolo era stato proposto un emendamento dal deputato Mosca, il quale lo ha ritirato.

Vi ha pure un emendamento del deputato Ercole, il quale consiste nel sostituire alle parole *che godeva*, queste altre: *stabilito dagli ordinamenti*.

Il deputato Ercole ha la parola.

ERCOLE. Il progetto di legge in discussione poggiando in massima fra gli altri al principio dei diritti acquisiti, a mio avviso, debbe pur volere che coloro i quali hanno un aumento progressivo in virtù di ordinamenti anteriori possano approfittarne.

È cosa di fatto che vi sono impiegati i quali, secondo gli ordinamenti del cessato Governo subalpino, hanno un aumento del decimo ogni quinquennio di servizio.

Ora, sulle parole che si leggono in fine dell'articolo 39 del progetto del Ministero, cioè: « lo stipendio che godeva secondo gli ordinamenti dei cessati Governi, » si potrebbe forse elevare qualche dubbio relativamente agl'impiegati di cui ho fatto cenno. Per ovviare pertanto ad una men giusta interpretazione, mi sono permesso di proporre la sostituzione alle parole *lo stipendio che godeva*, delle altre: *lo stipendio stabilito dagli ordinamenti dei cessati Governi*.

Giacchè ho la parola, pregherei ancora l'onorevole commissario regio e la Commissione a spiegare bene il senso delle parole *dei cessati Governi*. Pare certissimo che sotto il nome di cessati Governi si devono comprendere non solo il cessato Governo subalpino, ma eziandio tutti i Governi che cessarono prima della promulgazione del regno d'Italia. Ad ogni buon fine, siccome non si diede al riguardo alcuna spiegazione nella discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, così pregherei il commissario regio a dire quale sia il vero senso di queste parole, onde non possa mai sorgere dubbio sulle medesime.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento stato proposto dal deputato Ercole sia appoggiato.

(È appoggiato).

MAGLIANI, commissario regio. Comincerò col rispondere all'onorevole deputato Ercole che non può cadere il menomo dubbio che sotto la frase *cessati Governi* si debba intendere anche il Governo sardo, poichè colla formazione del regno d'Italia cessarono tutti i preesistenti Governi.

Venendo poi all'emendamento proposto con cui l'onorevole deputato Ercole vorrebbe sostituire alle parole, *che godeva*, le altre, *stabilito dagli ordinamenti*: dirò che duolmi di non potere accettare la sua proposta. La ragione ne è semplicissima. Tutte le leggi di pensioni (non solo questa che è ora in discussione, ma tutte) poggiano sopra un principio inconcusso, cioè, che la pensione si debba liquidare sulla base dello stipendio effettivamente goduto, cioè sulla base dello stipendio sul quale si è fatta la ritenuta proporzionale

ordinata per legge come corrispettivo della pensione stessa.

Ora, egli è noto che sotto i cessati Governi si soleva talvolta concedere ad un impiegato uno stipendio inferiore a quello stabilito dai ruoli organici, massime quando si trattava di promozioni a gradi molto elevati. È noto altresì che, massime sotto il Governo sardo, ed anche presentemente, oltre alle promozioni effettive, vi sono le così dette nomine di reggenti, cioè si conferisce la nomina di reggenti ad un posto superiore e non si concede l'intero stipendio annesso a quel posto.

Ora, se secondo l'intendimento del deputato Ercole, invece di dire: *lo stipendio che godeva*, si dicesse: *lo stipendio stabilito dalle leggi dei cessati Governi*, ne verrebbe la conseguenza che la pensione si liquiderebbe sopra la base di uno stipendio non goduto; il che urterebbe col principio fondamentale di questa legge.

Egli è per questa considerazione, che io spero vorrà sembrare soddisfacente alla Camera, che io non posso accettare l'emendamento che è stato proposto.

Quanto poi a ciò che l'onorevole Ercole accennava, relativamente ad alcuni impiegati i quali secondo le leggi del Governo subalpino avevano diritto ad un aumento del quinto o del decimo dello stipendio, dopo un certo numero di anni di servizio, io rispondo che se quest'aumento era stabilito da legge organica, dal Governo si concedeva di diritto, e senza che dovesse concorrere nessun'altra condizione tranne che il compimento del tempo prescritto; in questa condizione di cose l'aumento deve essere computato siccome parte dello stipendio, per la liquidazione della pensione.

ERCOLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bellazzi, ma forse egli vorrà parlare sopra un altro ordine d'idee.

BELLAZZI. Io volevo parlare nel senso che ha parlato l'onorevole Ercole; per conseguenza rinuncio alla parola, per non far perdere un tempo utilissimo alla Camera.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta all'onorevole Michelini.

MICHELINI. Le leggi che ci si presentano peccano molto più per eccesso che per difetto. Io faccio osservare alla Camera che l'articolo che discutiamo ed il seguente, che nel progetto del Senato portano i numeri 39 e 40, sono assolutamente inutili, e che la legge potrebbe stare benissimo senza di essi. Chiunque si dia la pena di esaminarli, se ne convincerà.

Infatti non è necessario dire che l'impiegato il quale abbia acquistato diritto a pensione potrà esercitare il suo diritto a termine della presente legge, ovvero a termine delle leggi anteriori se quel diritto lo ha acquistato prima, perchè questo s'intende, applicandosi a tutte le leggi, le quali non regolano mai i fatti anteriori. In una parola, questi articoli non dicono altro se non che si debbono osservare le leggi, come se tale non fosse il fine di tutte le leggi che si fanno.

Io dunque voterò contro questi due articoli.

ERCOLE. Per le dichiarazioni esplicite dell'onorevole commissario regio, avendo raggiunto lo scopo che mi proponevo, io ritiro il mio emendamento.

PANATTONI. Ho sentito dall'onorevole commissario dire che coloro i quali eserciteranno l'opzione e vorranno essere liquidati secondo le leggi che fin qui vigevano, godranno dell'aumento di un quinto di tempo quando i regolamenti locali a loro lo concedevano. Questo è far giustizia, e godo che l'onorevole commissario l'abbia accordato.

Ma però alcune tra le diverse leggi non contemplavano codesto aumento del quinto, perchè assicuravano piuttosto un trattamento più favorevole, vale a dire, accordavano a una certa epoca il diritto alla pensione, al certo in basse proporzioni, ma però aumentabile in ragione del servizio. Quindi mi nasce il bisogno di dirigere all'onorevole commissario un quesito basato sulle norme della corrispettività.

L'impiegato al quale, per esempio, era già concesso dalle leggi vigenti nel suo Stato il diritto ad una pensione per aver servito anni dieci, se al giungere di questa legge prosegue il suo servizio, gli rimane il diritto di opzione per essere liquidato con la primitiva sua legge allorchè verrà posto in riposo. Ma, domando io, s'intende bene che egli sia liquidato dopo 20 o 30 anni di onesto servizio sul ragguaglio del tempo che fedelmente impiegò nell'esercizio dei propri doveri?

Vorrei che questo articolo 39 fosse spiegato dal signor commissario in un modo corrispondente alla giustizia; vale a dire: io concepisco che egli ottenga una pensione liquidata, secondo l'antica legge che invoca colla sua opzione, ma credo che, oltre quello che gli poteva toccare per i dieci anni del servizio già prestato al giorno della emanazione di questa legge, gli si valuta ancora l'aumento, calcolabile sul tempo del servizio posteriore. Suppongo e credo che il regno d'Italia, essendosi fatto servire 10 o 20 anni di più, non vorrà disconoscere i servizi prestati in questo frattempo.

Confido di ottenere uno schiarimento consentaneo a quello che ho avuto l'onore di dire.

MAGLIANI, commissario regio. Mi pare veramente molto chiaro il senso dell'articolo in discussione.

Se alla pubblicazione di questa legge vi sia un impiegato, il quale abbia secondo le leggi preesistenti acquistato diritto a pensione e continui ciò non ostante a servire sotto l'impero della legge nuova, avrà diritto, quando sarà collocato a riposo, di chiedere che la pensione gli sia liquidata sulla base delle leggi precedenti, avendo prestato il servizio pel tempo da quelle leggi stabilito per acquistarsi diritto. Potrà domandare invece che gli sia applicata la legge nuova.

Ecco il diritto di scelta che concede l'articolo 39, fondato sul principio che si abbia a rispettare per quanto è possibile le posizioni e i diritti precedenti. Ma questo diritto di scelta non è incondizionato. V'ha una condizione che l'articolo stabilisce, e che anch'essa

è fondata sopra principii evidenti di giustizia e di ragione. La condizione è questa: allorchè l'impiegato dopo aver servito sotto l'impero della legge nuova chiede ed ottiene il collocamento a riposo, e domanda che la pensione gli sia liquidata secondo la legge preesistente, base della liquidazione della pensione non può essere lo stipendio ch'egli ha percepito per virtù degli ordinamenti del nuovo Governo, ma deve essere lo stipendio di cui aveva goduto sotto il cessato Governo. Perchè questa condizione, che è l'unica imposta dall'articolo 39, è essa giusta e ragionevole? Perchè la legge non può permettere che si cumuli nel tempo medesimo il vantaggio delle vecchie, ed il vantaggio delle leggi nuove. L'impiegato ha il diritto di scegliere quella delle due leggi che gli sembri più favorevole, ma non può pretendere che si applichino amendue le leggi nelle parti che gli arrechino vantaggio.

L'impiegato deve accettare una sola legislazione con tutte le sue conseguenze, con tutti i suoi danni, e con tutti i suoi favori.

La condizione imposta dall'articolo 39 come unica limitazione del diritto di scelta è adunque fondata sopra un principio di giustizia.

Così, se non erro, par che si dilegui il dubbio mosso dall'onorevole Panattoni. Il servizio prestato dopo la pubblicazione di questa legge sarà sempre utile per la liquidazione della pensione, ma la base sulla quale la pensione dovrà liquidarsi sarà lo stipendio goduto secondo gli ordinamenti dei cessati Governi.

PANATTONI. Sta bene, e siamo perfettamente d'accordo che l'impiegato, se vuole optare per l'applicazione della legge precedente, debba stare a quello stipendio che godeva sotto la medesima, e non possa pretendere l'aumento degli stipendi acquistati sotto la legge nuova, e neanche gli avanzamenti conseguiti sotto l'impero della medesima. Questo lo intendo perfettamente. Ma l'impiegato (ecco lo schiarimento che io chiedo) che al pubblicarsi di questa legge aveva già a 10 anni di servizio 2000 lire di stipendio, ma non poteva sperare in pensione altro che dieci trentesimi, secondo la sua legge, se prosegue a servire per altri 10, 15, 20 anni, venendogli liquidata secondo l'antica sua legge, continuerà ad avere tanti trentesimi di quello stipendio quanti risultino correlativi all'aumento del tempo del servizio?

Questa è la domanda che io faccio.

Io intendo col signor commissario che l'impiegato preferendo di essere liquidato colla legge antica, non possa pretendere quel miglior trattamento che gli farebbe la nuova legge; intendo che non possa pretendere l'incremento dello stipendio che gli deriverebbe dagli avanzamenti posteriori; ma, stando sempre alla antica legge ed allo stipendio antico, avrà egli, come a me parrebbe giusto, diritto che per i suoi 10, 15, 20 anni di ulteriore servizio, gli vengano quei 10, 15, 20 trentesimi ulteriori che gli accordava l'antica sua legge?

Questo è quello che precisamente io domando affinché serva di norma non equivoca nelle future liquidazioni.

MAGLIANI, commissario regio. Mi pareva d'aver risposto a questo: dirò che il tempo è sempre calcolato.

PANATTONI. Oh! sta bene; allora accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 39.

SANGUINETTI. Domando la parola per proporre un emendamento.

PRESIDENTE. Il regolamento dice che ogni emendamento dev'essere scritto e trasmesso prima al presidente.

SANGUINETTI. La Camera non ha deciso ancora di venire ai voti, quindi io credo di essere in diritto di proporre un emendamento; tanto più che questo mio emendamento non tende ad altro che a rendere più chiara la disposizione contenuta in questo alinea.

PRESIDENTE. Lo scriva e poi lo mandi.

SANGUINETTI. Qual è il concetto di questo art. 39? Esso è di stabilire che coloro i quali vorranno essere giubilati secondo le antiche leggi debbono pure prendere per una base della giubilazione lo stipendio che godevano prima della proclamazione del regno d'Italia.

Or bene, o signori, se non si fa un'aggiunta a quest'articolo, un tale concetto sarebbe applicabile a molte forse delle varie provincie, ma non al Piemonte, il quale si troverebbe vantaggiato, se non per tutti, per un certo ramo d'impiegati; e vi dico il perchè.

In Piemonte, nel 1859, colla legge del 13 novembre fu aumentato lo stipendio ai professori delle Università. Or bene, la legge delle pensioni non fu mutata. La legge antica piemontese sulle pensioni, specialmente per la parte che riguarda il tempo del servizio, era molto favorevole ai professori delle Università, in quanto non richiedeva che vent'anni di servizio. Ora, secondo quest'articolo 39, i professori delle antiche provincie avranno diritto di essere giubilati, prendendo per base gli anni venti, e ancora prendendo per base di liquidazione lo stipendio aumentato. Invece nel concetto di questo articolo si vuole che coloro i quali vogliono essere giubilati secondo le leggi preesistenti sulle pensioni abbiano pure per base lo stipendio esistente prima del 1859.

Perciò io credo che per compiere un atto di giustizia sia necessario fare un'aggiunta a quest'articolo, e là ove dice: « Ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che l'impiegato godeva secondo gli ordinamenti dei cessati Governi, » si dica ancora: « ed anteriormente al 1859. » E ciò perchè lo stipendio che nelle altre provincie fu aumentato dopo il 1859, cioè dopo le annessioni, qui fu aumentato precisamente nell'anno 1859.

Notate, signori, che io fo anche questa avvertenza, poichè stando l'articolo come è, senza questa corre-

zione che propongo, nelle antiche provincie, la maggior parte dei professori che hanno compiuto i venti anni di servizio potrebbero domani con loro interesse domandare la giubilazione e lasciarvi deserte le Università. Questa sarebbe una grave iattura, non vi ha dubbio, e per le finanze e per la scienza, quindi spero che la Commissione e la Camera accetteranno il mio emendamento, il quale consiste nel trattare egualmente tutte le provincie, e nell'impedire una conseguenza che sarebbe dannosa all'erario non meno che alla coltura scientifica della nazione.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti propone che dopo le parole: « sotto i cessati Governi » si dica: « ed anteriormente al 1859. »

La Commissione accetta quest'emendamento?

DE FILIPPO, relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettarlo, perchè naturalmente entra nel concetto cui è informato l'articolo 39.

MAGLIANI, commissario regio. Io non posso rifiutare l'emendamento perchè è in senso restrittivo, favorevole alle finanze e consentaneo al principio che informa tutto l'articolo, che, cioè, si debba prendere a base lo stipendio goduto prima delle nuove leggi che l'ebbero aumentato.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Sanguinetti sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(È approvato).

Una voce. Non pare. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Ripeteremo la prova. Prego i signori deputati a levarsi in piedi.

(È approvato).

Voci. Lo era già prima.

PRESIDENTE. Il presidente aveva dichiarato che l'emendamento era approvato perchè l'ufficio aveva riconosciuto che lo era. Soltanto, siccome alcuni deputati invece di levarsi in piedi hanno alzato la mano, sarà sembrato a qualcuno che l'emendamento non fosse approvato, si è quindi in questo caso ripetuta la prova per dare una soddisfazione a chi la desiderava. Del resto, ripeto, l'ufficio della Presidenza era ben certo dell'approvazione.

Debbo poi soggiungere, che, allorchè il presidente dichiara che un articolo è approvato, non è più lecito ad alcuno il porlo menomamente in dubbio. (*Segni di approvazione*)

La parola spetta al deputato Crispi.

CRISPI. Io prego il commissario regio e la Commissione di voler essere favorevoli alla proposta che io faccio: che siano cancellate dall'articolo 39 le seguenti parole: *quando cesserà dal servizio.*

Queste parole sono inutili e nocive: inutili, perchè coloro che sono in servizio, se hanno diritto alla liquidazione, sono nella condizione di cui parla l'articolo allorchè saranno messi a riposo, avranno cioè diritto a scegliere o la legge che discutiamo o le leggi anteriori delle provincie alle quali appartengono; no-

TORNATA DEL 20 GENNAIO

cive, perchè una somigliante disposizione esiste sino dal 1862 per tutti quegli impiegati che, secondo una massima adottata dal Ministero, appartengono all'amministrazione così detta unificata. Di mano in mano che si riordinarono gli uffici pubblici si stabilì che coloro i quali appartenevano alle antiche amministrazioni potevano in certi casi scegliere o la legge che era stata pubblicata anteriormente nelle provincie sarde o quella delle provincie cui appartenevano. Dunque questa facoltà di elezione in qualche modo c'era. Ora, se noi oggi ci facciamo a mettere quest'inciso, cioè che si può fare questa scelta unicamente da coloro che cesseranno dal servizio, noi priveremo quei tali che avevano già ottenuta questa facoltà in virtù della legge anteriore.

Ad ogni modo egli è certo essere quest'inciso inutile anche ove intenda solo applicarsi ai casi futuri, poichè dal giorno in cui si sarà pubblicata questa legge, comincerà ad avere effetto.

Quindi chiedo alla Camera che si voglia permettere che venga cancellato quest'inciso, sicuro che la Commissione ed il commissario regio non vorranno opporsi, trattandosi di una correzione che fa bene e non arreca alcun male.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi propone la soppressione delle parole *quando cesserà dal servizio*.

La Commissione accetta questa modificazione?

DE FILIPPO, relatore. Per verità la Commissione così presa alla sprovvista non saprebbe dare un avviso, poichè l'onorevole Crispi cita dei decreti, che la Commissione non ha sott'occhio.

Ove si guardi l'articolo nel modo come è, pare che quelle parole *quando cesserà dal servizio* siano fino ad un certo punto importanti, poichè limitano precisamente il momento in cui l'impiegato possa domandare la liquidazione della sua pensione. Quindi sotto questo aspetto io non crederei che potessero cancellarsi delle parole che danno un maggior chiarimento al concetto della legge.

Ma l'onorevole Crispi aggiunge: questa non è questione solamente di chiarimento, è questione di pregiudizio che tali parole potrebbero portare ad impiegati, i quali si trovano in una posizione particolare. In appoggio di quanto egli dice ha citato un decreto di non so qual epoca del 1862, per il quale fu data una certa posizione a taluni impiegati, posizione che sarebbe pregiudicata da tali parole.

Per verità la Commissione non ha presente, e non può aver presente questo decreto. Ed a questo proposito lamenta il malvezzo che si è introdotto nella discussione di questa legge di allontanarsi dal regolamento e di presentare alla Commissione degli emendamenti chiamandola a rispondere così su due piedi.

Per conseguenza la Commissione non saprebbe attualmente dare il suo avviso sull'emendamento dell'onorevole Crispi, salvo che venga illuminata dall'onorevole commissario regio, il quale deve essere più informato

sulle disposizioni che emanano dal potere esecutivo, quali sono i regolamenti ed i decreti.

PRESIDENTE. Avendo il signor relatore fatto parola di mancanze al regolamento, debbo ricordargli come nella presentazione di ciascun emendamento io abbia interrogato la Commissione se essa intendeva o no di accettarlo. Il regolamento dice che la Commissione può dichiarare di rispondere immediatamente, o domandare di rispondere un altro giorno. Se la Commissione avesse creduto di aver bisogno di tempo per riflettere, non aveva che a chiedere che fosse rimandata la questione ad altro giorno, ed io l'avrei autorizzata a riferire il suo parere nella seduta successiva, come difatto la Commissione ha già fatto in riguardo ad altri emendamenti.

DE FILIPPO, relatore. Sento l'obbligo di spiegare le mie parole, dopo quello che ha detto l'onorevole nostro presidente. Quando feci quella dichiarazione era molto lontano da me il pensiero che il presidente non abbia fatto adempiere il regolamento.

Convengo con quello che egli dice, cioè che la Commissione ha preso sopra di sè di rispondere immediatamente all'emendamento presentato. Ma io dico che appunto di questa nostra cortesia pare che se ne sia abusato. Fino ad un certo punto la Commissione ha potuto dare il suo avviso in sul momento.

CRISPI. Domando la parola.

DE FILIPPO, relatore. Ma quando si tratta di certe aggiunte, per le quali è necessario avere degli schiarimenti su decreti ed altre disposizioni legislative, io credo che essa non possa vincolarsi ad esprimere all'improvviso il suo parere; ed è perciò che io pregava i proponenti, non mai certamente per farne un carico al signor presidente, di aver la compiacenza di farci conoscere preventivamente le loro proposte.

MAGLIANI, commissario regio. Pregherei la Camera di osservare che quest'articolo 39 comprende due casi: il primo è dell'impiegato che si trovi già collocato a riposo nel giorno in cui sarà pubblicata la legge, ed abbia diritto a pensione; il secondo è dell'impiegato il quale, se fosse in quel giorno collocato a riposo, in virtù della legge preesistente, avrebbe diritto alla pensione, ma non ostante non è collocato a riposo, e continua a prestare attivo servizio.

L'articolo 39 pone questi due impiegati nella medesima condizione, cioè dà tanto all'uno quanto all'altro il medesimo diritto di scelta tra la legge antica e la nuova.

La distinzione che io accennava risulta testualmente dalle parole dell'articolo: « Alla promulgazione della presente legge l'impiegato che abbia diritto alla pensione, » ecc. Ha diritto alla pensione l'impiegato già collocato a riposo.

Prosegue poi l'articolo a parlare del secondo caso dell'impiegato che « abbia raggiunto quel tempo di servizio che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pensione se avesse ottenuto il collocamento a riposo, cioè, dell'impiegato che non ha un diritto attuale

alla pensione perchè non è collocato a riposo, ma che l'avrebbe avuto se fosse stato collocato a riposo. A questo secondo caso si riferiscono le parole: *quando cesserà dal servizio*, ecc.

Perchè dunque sono state poste le parole *quando cesserà dal servizio*? Perchè l'articolo si riferisce anche a quell'impiegato che non si trovi ancora collocato a riposo, ma che avrebbe avuto diritto a pensione se fosse stato collocato a riposo. Proseguendo egli a prestar servizio attivo, potrà far valere il diritto di scelta *quando cesserà dal servizio*.

Credo d'aver esposto così le ragioni per le quali quelle parole sono state scritte. Dirò inoltre che, comprendendo questo articolo 39 due casi distinti, quello cioè dell'impiegato che è collocato a riposo ed ha diritto a pensione, e quello dell'impiegato che avrebbe diritto a pensione se fosse collocato a riposo, non può derivar mai danno alcuno a coloro che attualmente possano valersi del diritto di scelta in virtù di una disposizione governativa emanata nel 1862.

Quest'articolo riguarda appunto quegli impiegati medesimi a cui si riferisce la predetta disposizione governativa che in via transitoria attualmente è in vigore.

Ciò posto, mi pare non vi sia luogo a sopprimere le parole *quando cesserà dal servizio*, perchè non sono inutili, ma rendono più chiaro e più completo il testo della legge, e perchè soprattutto dal mantenere queste parole non può risultare nessuno inconveniente.

Pregherei quindi la Camera di voler approvare l'articolo secondo il tenore preciso con cui è stato proposto.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Crispi.

CRISPI. Io credo di non avere mai abusato del diritto di proporre emendamenti alla Camera nè in questa, nè in altra discussione, e l'onorevole relatore me ne può rendere testimonianza. Or bene, dirò che quanto venne testè osservando l'onorevole commissario del Governo non ha fatto che maggiormente confermarmi nella mia opinione.

Se l'onorevole commissario regio crede, come infatti è, che questo articolo riguardi due cose, contenendo due diversi criteri, cioè abbia tratto agl'impiegati che hanno diritto a pensione e che furono collocati a riposo, e riguardi eziandio coloro i quali benchè aventi diritto a pensione, non furono ancora ammessi a riposo, avverto che questo inciso che è in mezzo a due virgole, può tanto riferirsi al primo che al secondo concetto.

Se nel cominciamento dell'articolo, ove si dice: « l'impiegato che abbia diritto a pensione, » si fosse detto: « l'impiegato ammesso a riposo che abbia diritto a pensione, » l'equivoco sparirebbe, ma non essendosi messe queste parole e mettendosi unicamente le parole: « l'impiegato che abbia diritto a pensione, » e poi, dopo il secondo inciso, essendovi le parole: « quando cesserà dal servizio, » io dico che per avere diritto a pensione non fa bisogno di essere messo a ri-

poso, chè qualunque impiegato ha diritto alla pensione appena compiuto il numero di anni che deve stare in servizio.

Il diritto alla pensione non viene dall'essere ammesso a riposo, ma viene dalla condizione adempiuta per poter fruire della pensione secondo la legge.

In conseguenza di che io insisto nel mio emendamento e prego l'onorevole commissario del Governo, la Commissione e la Camera a volerlo adottare per le ragioni esposte.

MAGLIANI, commissario regio. Darò un semplice schiarimento all'onorevole deputato Crispi.

Egli è vero che, secondo questa legge, l'impiegato avendo diritto a pensione ha medesimamente diritto al collocamento a riposo, ma secondo le leggi precedenti era *conditio sine qua non* per ottenere la pensione l'essere prima con un decreto regio o ministeriale collocato a riposo.

Ecco perchè nell'articolo si trovano le parole: « che avrebbe diritto a pensione se avesse ottenuto il collocamento a riposo. »

Non bisogna dimenticare che questo articolo contiene una disposizione transitoria che si riferisce alle leggi preesistenti, le quali sono fondate sopra principii e basi diverse da quelle della presente legge.

Dato questo schiarimento, io non posso che ripetere che le parole « quando cesserà dal servizio » sono talmente innocenti che non credo che possano dar luogo a nessun inconveniente e a nessuna poco esatta intelligenza della legge.

Non vedrei quindi ragione alcuna perchè debbano essere cancellate.

PRESIDENTE. Ora metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Crispi.

CRISPI. Se l'emendamento sarà rigettato, domanderò che mi sia concesso d'aggiungere due parole al primo alinea.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Crispi, il quale consiste nella soppressione delle parole *quando cesserà dal servizio*.

(È rigettato).

CRISPI. Allora chiedo che nella prima riga dell'articolo, dopo la parola *impiegato* siano aggiunte queste altre: *messo a riposo*. Così sarà fatto secondo le idee del commissario regio e della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi propone che alla parola *l'impiegato* siano aggiunte le altre *messo a riposo*.

La Commissione è disposta ad accettare?

DE FILIPPO, relatore. Non vi è nessuna difficoltà.

MAGLIANI, commissario regio. Trovo inutili queste parole, ma non mi oppongo.

DE FILIPPO, relatore. Credo che per fare che la locuzione sia esatta dovrebbe dirsi così: « Alla promulgazione della presente legge, l'impiegato messo a riposo e che abbia diritto alla pensione, o quegli che abbia raggiunto quel tempo, » e così di seguito.

Bisognerebbe aggiungere anche un *quegli*, e non basterebbe più quel *che*.

TORNATA DEL 18 GENNAIO

PRESIDENTE. L'articolo 39 sarebbe adunque così emendato:

« Alla promulgazione della presente legge, l'impiegato messo a riposo, che abbia diritto a pensione, o quegli che abbia raggiunto quel tempo di servizio che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pensione se avesse ottenuto il collocamento a riposo, quando cesserà dal servizio, potrà esercitare il suo diritto a termini della presente legge, o a termini delle leggi anteriori a cui era sottoposto; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che godeva secondo gli ordinamenti dei cessati Governi anteriormente al 1859, salvo la disposizione dell'articolo 19. »

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Ora viene l'articolo 40 del progetto ministeriale che diventa pure il 40 della Commissione:

« Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove e alla prole degli impiegati. »

A quest'articolo il deputato D'Ondes-Reggio propone il seguente emendamento:

« Le figlie degli impiegati che alla promulgazione di questa legge avrebbero, morendo il padre, il diritto per le leggi antecedenti alla pensione durante lo stato nubile senza limite d'età, conservano il medesimo diritto. »

Il deputato D'Ondes ha la parola per svolgere il suo emendamento.

D'ONDES-REGGIO. Questa proposta non aggiunge altro a ciò che si è votato, se non *senza limite di età*.

Si è stabilito che le orfane, una volta che raggiungano gli anni ventuno, sia che continuino ad essere nubili, sia che no, perdano la pensione. Si è naturalmente voluto dire che i padri penseranno, conoscendo ora questa condizione di cose, come provvedere allo stato delle loro figlie, facendo dei risparmi, o in qualche altro modo.

Per prendere una misura più generale si poteva anche dichiarare che siano abolite le pensioni e che non si faccia più la ritenuta. E sia. Ma vi sono degli impiegati i quali per avventura si trovano a cinquanta, a sessant'anni; hanno prestato lunghi servizi; non potevano prevedere in nessun modo che si facesse una legge la quale togliesse alle loro figliuole ciò che per legge era loro assicurato.

Quindi non si potrà dire che eglino siano negligenti a non pensare per le loro figlie, imperocchè eglino sono anzi stati diligentissimi, avendo impreso un impiego che assicurava alle loro figlie, finchè si maritassero, un mezzo di sussistenza.

Ora un impiegato lascerà quattro figlie; queste avranno la sventura di non prendere marito sino a ventun anno, potranno avere anche l'altra, non difficile, che sia morta la loro madre, ed allora, orfane di padre e di madre, andranno a chiedere l'elemosina o cadranno in qualche condizione peggiore.

E si rifletta che la somma della pensione sarà sempre scarsa anche quando saranno figlie d'un alto impiegato. Non sarà neanche per lungo tempo, poichè, se non si mariteranno a ventun anno, si mariteranno tra due, tre anni, pochissime quelle che resteranno nubili per sempre.

Altri emendamenti, fondati su principii certi della giustizia, sono stati respinti; io mi sono taciuto, chè altri onorevoli colleghi li hanno, sebbene invano, propugnati.

Si è messo avanti l'interesse dello Stato, le ingenti somme; ma qui si tratta di somme scarse, si tratta di alta giustizia, di carità, di moralità!

MAGLIANI, commissario regio. Io dichiaro di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole D'Ondes-Reggio. Questo emendamento si oppone al concetto fondamentale della legge, la quale intende rispettare i diritti acquisiti, non le semplici aspettative di un diritto. Finché si tratta di un impiegato il quale ha servito tanti anni, quanti, secondo le leggi sotto cui ha servito, occorre per dargli diritto a pensione, era logico e giusto il pensiero della legge di rispettare questo diritto. Ma quando si tratta delle figlie di un impiegato il quale è già collocato a riposo con pensione, oppure è ancora in servizio, evidentemente non hanno esse acquistato nessun diritto. Il loro diritto nasce al momento in cui il padre muore e non lascia superstita la moglie.

Trattandosi dunque non di un diritto acquisito, ma di una semplice speranza, io credo che questo emendamento sia in opposizione diretta col principio fondamentale della legge. La legge sarebbe fatta non per la presente, ma per la generazione avvenire.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

DE FILIPPO, relatore. La Commissione non accetta, perchè nel primo caso è un diritto acquistato; in questo secondo caso non solamente è una semplice *spes iure*, ma anche la speranza può andar fallita, come sarebbe se l'impiegato fosse destituito. Ma mettiamo il caso che il padre sia destituito...

D'ONDES-REGGIO. La parola per uno schiarimento.

DE FILIPPO, relatore. La Commissione quindi respinge l'emendamento presentato dall'onorevole D'Ondes-Reggio.

D'ONDES-REGGIO. Lo schiarimento di fatto è questo.

Se è destituito, s'intende che non tocca niente alle figlie, perchè appunto così è stabilito dalle leggi precedenti.

Signori, qui si tratta di fare legge con effetto retroattivo, e non lasciando 8000 all'anno, ma levando 30 o 40 lire al mese, levando tutto ad orfane di padre e di madre; si tratta di orfane; non accettando il mio emendamento, voi mandate alla miseria, alla perdizione innocenti sventurate!

Leggo il mio emendamento:

« Le figlie degli impiegati che alla promulgazione di questa legge avrebbero, morendo il padre, il diritto per

le leggi antecedenti alla pensione durante lo stato nubile senza limite di età, conservano il medesimo diritto. »

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento D'Ondes-Reggio è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(Non è approvato).

L'articolo 40 è così concepito :

« Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove e alla prole degli impiegati. »

Chi l'approva, sorga.

(È approvato).

« Art. 41. Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati che al momento in cui cessano dall'impiego possono, a tenore dell'articolo 1, invocare l'applicazione di questa legge, sarà tenuto calcolo eziandio di quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della presente, i quali, sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato, davano, in virtù delle leggi preesistenti, titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico erario.

« Non sarà tenuto conto del servizio anteriore alla presente legge pel quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo a carico dell'erario.

« Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione di questa legge sarà considerato come titolo regolare di ammissione in qualità di soprannumerario, alunno o volontario, o altro equivalente, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti al tempo in cui essi entrarono in servizio. »

Il deputato Ara propone a quest'articolo un emendamento che consisterebbe nella soppressione del primo alinea dell'articolo 41: *Non sarà tenuto conto, ecc.*

ARA. Dirò poche parole per ispiegare il motivo della soppressione da me proposta del primo alinea dell'articolo 41. Credo che questo motivo sarà già stato apprezzato dalla Camera, non è che un motivo di giustizia.

La Camera ritiene che coll'articolo 7 della legge è stabilito che il limite per calcoliar il tempo del servizio per le pensioni è fissato all'età di vent'anni; questo è stabilito non solo per coloro che hanno l'impiego, ma è stabilito anche per coloro che servono in qualità di uditori, d'alunno e di soprannumerario od in altra simile qualità.

Con tale disposizione di legge venne tolto agli impiegati di età inferiore agli anni venti il diritto alla pensione prima degli anni venti, e la medesima riguarda precipuamente gl'impiegati giovanissimi, che venivano nominati a Napoli ed in Sicilia.

Io ritengo che si sia fatto benissimo di fissar il primo limite agli impieghi all'età di anni venti; ma dal momento che tale disposizione di legge riguarda principalmente i Napoletani e Siciliani, mi pare che per ragione di giustizia questi dovrebbero equipararsi agli impiegati delle altre provincie. Nelle antiche provin-

cie, nella Lombardia e nella Toscana basta esser volontario od alunno per decreto per avere diritto a pensione, invece non si può aver diritto a pensione per i volontari, uditori, alunni, sia nel Napoletano che nella Sicilia. Io credo che sia un atto di giustizia il sopprimere quest'alinea che stabilisce non doversi tenere conto del servizio anteriore alla presente legge, pel quale non era prima accordato diritto a pensione a carico dell'erario, perchè in tal modo anche i volontari, alunni, uditori nominati in Napoli ed in Sicilia avranno, a partire dagli anni venti, diritto a pensione.

Per conseguenza spero che la Camera, trattandosi di un atto di giustizia, sarà per sopprimere questo alinea.

MAGLIANI, commissario regio. Prego la Camera di osservare, che scopo dell'articolo 41 è di mantenere integra, non pregiudicata, la posizione degli impiegati che avessero potuto acquistare diritto a pensione, secondo la legge dei passati Governi.

Non si vuole migliorare, nè rendere peggiore la loro posizione.

Ora, secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Ara, evidentemente verrebbe in modo sensibile e con grandissimo aggravio delle finanze a rendere migliore a condizione di una ben numerosa serie d'impiegati, i quali, secondo leggi dei cessati Governi...

SANGUINETTI. Domando la parola.

MAGLIANI, commissario regio... non avevano diritto a pensione.

Non si tratta solamente degli alunni, dei volontari, degli uditori, ma di molte migliaia d'impiegati, i quali, segnatamente nelle provincie meridionali, erano in certa guisa considerati come impiegati governativi, ma i loro stipendi non erano assoggettati alla ritenuta del 2 e mezzo per 100, che era una condizione *sine qua non* perchè, secondo quelle leggi, si avesse potuto aver diritto a pensione di riposo. Tali erano, per esempio, gl'impiegati delle regie dei sali e tabacchi e delle dogane, detti poi di *vigilanza*; tali erano gl'impiegati del macino nella Sicilia; e tali si potrebbero anche considerare gl'impiegati del macinato nelle Marche e nell'Umbria.

Tutti costoro non avevano diritto a pensione, perchè non avevano stipendio propriamente detto, e non pagavano quel corrispettivo che era richiesto per la pensione.

Io non credo che la Camera trovi giusto di mutare così radicalmente la posizione di tutti questi impiegati, con grandissimo aggravio dell'erario pubblico.

Poichè si tratterebbe di concedere un beneficio che le leggi precedenti non concedevano, e poichè ciò si oppone ai principii ed allo scopo proprio di questa legge, ed è contrario principalmente all'interesse finanziario, e non posso accettare la proposta che è stata fatta.

DE FILIPPO, relatore. Anche la Commissione non accetta per le ragioni esposte dall'onorevole commissario regio.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Ara è appoggiato.

(È appoggiato).

Il deputato Sanguinetti propone un'aggiunta che sarebbe da mettersi in fondo al primo alinea, qualora non venga soppresso.

SANGUINETTI. Mi permetta di parlare, perchè forse l'onorevole Ara potrebbe ritirare la sua proposta in quanto che la mia ha il medesimo scopo.

PRESIDENTE. Parli.

SANGUINETTI. L'onorevole Ara ha fatto osservare alla Camera che gl'impiegati delle provincie meridionali potevano dividersi in due categorie: ci erano degli impiegati, i quali per privilegio godevano stipendio effettivo fin dall'età di dodici o quattordici anni; poi ci erano quei tali, i quali per non avere il padre impiegato, entravano senza favori nell'amministrazione, e costoro erano nominati soprannumerari od uditori; ed erano in sostanza quello che erano nelle antiche provincie ed in Lombardia i volontari.

Or bene, lasciando l'alinea: « Non sarà tenuto conto del servizio anteriore, » ecc., che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe questa ingiustizia, che nelle provincie antiche, nella Toscana, nella Lombardia, il servizio del volontariato, anche senza stipendio, sarebbe computato nella giubilazione, invece che per i soprannumerari delle provincie meridionali questo servizio non sarebbe computato. Questa sarebbe un'ingiustizia evidentissima.

A riparare questa ingiustizia l'onorevole Ara proponeva la soppressione: io invece chiedo che si mantenga questo alinea, ma che vi si aggiunga: « salvo che si tratti dei servizi contemplati nell'articolo 7 », poichè nell'articolo 7 si tratta appunto del servizio dei volontari e soprannumerari prestato senza stipendio. In questo modo le partite sarebbero pareggiate, sarebbero egualmente trattati i volontari delle provincie meridionali ed i volontari delle altre provincie dello Stato, e mercè questo mio emendamento, non avrebbero più luogo le temute conseguenze che ha poste innanzi molto saviamente l'onorevole commissario regio, il quale accennava che, adottando la soppressione proposta dall'onorevole Ara, si verrebbero a computare servizi che non potrebbero essere computati.

Conservandosi quest'alinea, com'io lo conservo, e solo facendosi eccezione, com'io fo, per i servizi contemplati nell'articolo 7, le conseguenze temute dal commissario regio più non sarebbero a temersi.

Quindi è ch'io prego la Commissione, come prego l'onorevole commissario regio di voler fare omaggio a questo sentimento di giustizia, di voler, cioè, che i soprannumerari ed i volontari delle provincie napoletane siano trattati alla stessa stregua con cui sono trattati i volontari ed i soprannumerari delle provincie piemontesi, toscane, emiliane, lombarde, ecc.

Non dubito che il mio emendamento sarà perciò accettato e dalla Commissione e dal commissario regio.

PRESIDENTE. Il deputato Ara mantiene la sua proposta di soppressione?

ARA. Non ho nessuna difficoltà di rinunciare alla soppressione e di unirmi alla proposta dell'onorevole Sanguinetti.

PRESIDENTE. Il deputato Ara rinunzia dunque al suo emendamento e si unisce a quello proposto dal deputato Sanguinetti.

La Commissione l'accetta?

DE FILIPPO, relatore. Una volta che l'emendamento è ridotto in questi termini dall'onorevole Sanguinetti, la Commissione non ha difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. E l'onorevole commissario regio accetta l'emendamento proposto dal deputato Sanguinetti, il quale consisterebbe nell'aggiungere al secondo alinea dell'articolo 41 le parole: *salvochè si tratti di servizi contemplati nell'articolo 7?*

MAGLIANI, commissario regio. Veramente il sottoemendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti si può dir giusto perchè tende ad eguagliare la condizione dei volontari delle provincie napoletane a quella dei volontari delle altre provincie. Farò nondimeno osservare che colla disposizione transitoria di quest'articolo 41 non si può migliorare o correggere le leggi preesistenti; bisogna prenderle tali quali sono. Qui si tratta unicamente di rispettare le posizioni e i diritti acquisiti. Correggere e temperare le disposizioni rigorose o ingiuste delle leggi preesistenti non parmi che possa entrare nello scopo di questa legge. E però, stando fermo al principio che informa l'articolo, non potrei accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti, quantunque, ripeto, io riconosca che sia dettato da motivi che possono sembrare molto ragionevoli e giusti, quando la quistione si consideri indipendentemente da' termini e dallo scopo del presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Sanguinetti sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo mette ai voti.

(È approvato).

Ora metto ai voti l'articolo 41 coll'emendamento medesimo.

(È approvato).

« Art. 42. Sono mantenute in vigore le disposizioni emanate nelle varie provincie italiane concernenti le pensioni degl'impiegati civili privati dell'impiego sotto i cessati Governi per causa politica, le loro vedove e i loro figli.

« Il decreto del 26 settembre 1860, pubblicato nell'Umbria su questa materia, è esteso alle Marche e alla Toscana, e il decreto del 16 dello stesso mese ed anno pubblicato in Napoli, è esteso alle provincie siciliane, come se vi fossero stati rispettivamente pubblicati sotto le loro date medesime. »

A quest'articolo il deputato Crispi propone il seguente emendamento:

« Il decreto del 16 settembre 1860, pubblicato nel-

l'Umbria su questa materia, è esteso alle Marche e alla Toscana, e il decreto del 15 stesso mese ed anno, di numero 40, pubblicato in Napoli, è esteso alle provincie siciliane, con aver efficacia bensì per coloro che, avendo diritto alla pensione, non ne abbiano definitivamente ottenuta la liquidazione alla pubblicazione della presente legge. »

Il deputato Massei propone pure il seguente emendamento:

« Il decreto del 26 settembre 1860, pubblicato nell'Umbria su questa materia, è esteso alle Marche ed alla Toscana; ed il decreto del 15 dello stesso mese ed anno pubblicato a Napoli, è esteso alle provincie siciliane, come se vi fossero stati pubblicati sotto le loro date medesime, ed avranno efficacia per tutti coloro che non avessero già definitivamente ottenuta la liquidazione della pensione alla pubblicazione dei suddetti decreti. Il giudizio sull'applicazione di queste è riserbato alla Corte dei conti del Regno. »

Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Io veramente non sono alieno dall'associarmi al deputato Massei, il quale non ha fatto che migliorare il mio emendamento.

Lo scopo dell'articolo 42 si è di giovare a tutti coloro i quali, avendo servito in qualche modo lo Stato, furono per causa della libertà destituiti dal loro impiego.

Tutti i Governi, anche dispotici, al ritorno del loro regime hanno preso una simigliante deliberazione. Io ricorderò tra gli altri il Governo borbonico, quando nel 1815 ritornò in Napoli coll'appoggio delle baionette inglesi. Allora, tra i primi atti che furono pubblicati, vi fu questo: che a tutti gl'impiegati che avevano seguita la caduta dinastia in Sicilia, si consideravano gli anni dell'interrotto servizio come servizio effettivo, epperò questi erano contati come utili per il conseguimento della pensione di riposo. Ci fu anche di più, per taluni ogni anno di servizio fu ritenuto come doppio anno pel conseguimento della pensione.

Noi, coll'articolo 42, facciamo meno di quello che hanno fatto i Governi dispotici. Quindi io sono convinto che la Camera accoglierà ben volentieri il mio emendamento.

Io aveva presentato alla Camera un mio progetto di legge per provvedere ad una lacuna che vi è su quest'argomento nelle provincie siciliane ed in altre provincie, dove una somigliante disposizione non esisteva. La Camera prese in considerazione questo progetto, ed i suoi uffici nominarono una Commissione, la quale non tarderà forse a riferire sul progetto medesimo.

Siccome quest'articolo 42 in parte provvede, e questa legge concerne unicamente gl'impiegati civili e non gli impiegati militari, si potrebbe, distraendo dal progetto di legge da me presentato la parte che è conforme alla legge in discussione, fare con questa quello che con una legge speciale io tendeva a consacrare.

Ci furono taluni i quali credettero che l'articolo 42 del progetto di legge in discussione, come era stato

redatto dal Senato, fosse ancora più efficace e più largo di quello che non sarebbe il mio emendamento. Nell'articolo 42 è detto doversi ritenere i decreti ai quali in esso si allude, come se fossero stati pubblicati nelle Marche, nella Toscana e nelle provincie siciliane all'epoca stessa in cui furono promulgati nell'Umbria ed in Napoli. Qui sorgeva un dubbio: ritenendosi come pubblicati a quell'epoca nelle provincie siciliane, nelle Marche e nella Toscana i decreti a cui si accenna, tutti gl'individui che furono già messi a riposo, e la cui pensione fu liquidata, avranno diritto ad un riesame della loro pensione? Se si legge il decreto 15 settembre 1860, che io chiedeva fosse pubblicato anche in quelle provincie, all'articolo 2 questa questione è bella e risolta; imperocchè in esso è detto che tutte le pensioni liquidate per effetto di ritiro venuto dopo alcun tempo di aspettazione, potevano essere rivedute qualora fosse il caso di un aumento di pensione in virtù del decreto medesimo.

Ma quell'articolo 2 si limitava unicamente a coloro che erano stati ammessi alla pensione di ritiro dai Governi caduti, ed in conseguenza per causa di libertà. Quindi è che io a rimuovere ogni dubbio aveva voluto cambiare le ultime due linee dell'articolo medesimo in quelle altre, delle quali l'onorevole presidente ha dato lettura.

L'onorevole Massei, il quale non vorrebbe pregiudicare coloro che in virtù del decreto 15 settembre 1860 e dell'altro decreto 6 settembre dello stesso anno potessero giovare, ancorchè le loro pensioni non fossero liquidate, ha aggiunte altre due parole che provvedono anche a quest'argomento.

Se la Commissione ed il commissario regio, come io spero, non dissentono, io sono pronto ad associarmi a quest'aggiunta che l'onorevole Massei ha fatto al mio emendamento.

DE FILIPPO, relatore. La Commissione, quantunque creda che il secondo comma provveda sufficientemente ed elimini i dubbi sorti nell'animo degli onorevoli Crispi e Massei, accetta tuttavia l'emendamento, come quello che tende a sempre più chiarire il concetto della legge.

La Commissione però crede affatto inutile l'ultimo comma perchè è la ripetizione dell'articolo 11 della legge sulla Corte dei conti, il quale stabilisce appunto che non altrimenti possono le pensioni liquidarsi se non dalla Corte medesima.

Pregherei dunque gli onorevoli proponenti di sopprimere l'ultima parte dell'emendamento, come quella cui abbondantemente provvede una legge organica.

E poichè ho la parola pregherei la Camera di consentire che al primo alinea invece delle parole: « le pensioni degl'impiegati civili *privati dell'impiego*, » si dicesse: « degl'impiegati civili *che perdettero l'impiego*. »

Precisamente per alienare qualunque dubbio possa sorgere sulla classe degl'impiegati che per avventura avessero diritto a conseguire la pensione, la Commis-

sione aveva dapprima alla parola *privati* sostituito la parola *rimossi*. Ma parve che neanche questa fosse sufficiente allo scopo di comprendere tutte le categorie d'impiegati e d'indicare tutti i modi nei quali fu tolto l'impiego dai passati Governi; epperò si venne nell'intendimento di dire « che perdettero l'impiego. » In tal guisa io credo che sia raggiunto l'intento.

Laonde, ritornando all'emendamento Crispi, la Commissione mentre lo accetta senza l'aggiunta finale di cui ho parlato, prego la Camera di ammettere questa altra lieve modificazione.

MAGLIANI, commissario regio. Domando la parola.

Sono perfettamente d'accordo colla Commissione perchè nella prima parte dell'articolo alle parole *privati dell'impiego*, si sostituiscano le altre: *che perdettero l'impiego*.

Dichiaro anche di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Massei, al quale si associò l'onorevole Crispi, eccetto l'ultima parte, evidentemente inutile, dacchè per la legge organica della Corte dei conti del 14 agosto 1862 tutte le pensioni, senza distinzione di sorta, debbono essere liquidate dalla Corte dei conti.

MASSEI. Prego la Camera di accordarmi per qualche istante la parola su questo articolo importantissimo della legge sulle pensioni.

Voci. Se siamo d'accordo!

MASSEI. Prego di avere la sofferenza di sentire qualche parola, perchè vedrà la Camera che non sono del tutto inutili quelle parole che io ho aggiunto nell'emendamento da me proposto...

Voci. Parli! parli! Ma presto!

MASSEI. Troppo raro è il caso che io importuni la Camera, perchè possa oggi negarmi pochi istanti del suo favore.

Voci. Parli!

MASSEI. Io non perderò il tempo, nè farò perdere il tempo alla Camera per dimostrare l'importanza dell'emendamento intero. Solo io chiedo di poter dimostrare come le espressioni con cui era formulato non sono state forse interamente apprezzate, perchè l'onorevole deputato Crispi non aveva avuto sott'occhi i termini dell'emendamento da me proposto. (*Conversazioni*)

Nella prima parte dell'articolo da me proposto io non fo che ripetere le parole istesse del progetto di legge all'articolo 42, ma ho detto di più che i decreti che si estendono a tutte le provincie saranno efficaci a tutti coloro che non avessero definitivamente già ottenuto la liquidazione della pensione.

Prego la Camera ad osservare la differenza che passa tra la proposta dell'onorevole mio collega deputato Crispi e la mia.

Io suppongo per punto di partenza una data dei decreti che vengono ad essere oggi applicati alle altre provincie, non prendo per punto di partenza la data d'oggi, in cui noi siamo per approvare la legge. Aggiungo di più che il giudizio dell'applicazione di quei decreti è riservato esclusivamente alla Corte dei conti del regno.

È sembrata inutile quest'espressione, ma io credo che sia utile ed opportuna, e l'opportunità e l'utilità di quest'espressione io la desumo dal decreto pubblicato nell'Umbria il 26 settembre 1860, il quale stabiliva una Commissione destinata ad esaminare i titoli ed i diritti che verranno presentati, composta dei tali e tali soggetti.

Ora io domando: se riconoscete come del tutto applicabile oggi il decreto 1860, voi avrete riconosciuta, avrete confermata quella Commissione. E come potreste oggi metterla in esercizio?

Questa Commissione fu composta di cittadini di quelle provincie. Essa fu fatta provvisoriamente, precariamente, eventualmente. Cessate quelle circostanze straordinarie per cui la Commissione fu nominata, essa non avrebbe più motivo di esistere, non sarebbe più un ente vivente.

Ecco, o signori, perchè io aveva nel mio emendamento aggiunto quelle parole « che la sola Corte dei conti sarà quella che dovrà conoscere dell'applicazione di questo decreto. »

Dunque bisognava ammettere quest'aggiunta, bisognava fare un'eccezione, e dire cioè che il decreto ammetteva in tutte le sue parti meno nella parte che riguarda la Commissione esaminatrice.

Questa, o signori, è stata la ragione che a me sembra dimostrare essere necessario di mettere l'aggiunta che io ho posto nell'emendamento, quando però non vi piaccia invece di fare un'eccezione al decreto del 1860 per la parte che riguarda la Commissione istituita dal commissario straordinario Valerio.

Io non aggiungo altre cose, giacchè parmi d'aver dimostrato quale era la ragione del mio emendamento, parmi avere dimostrato come sia necessaria quest'aggiunta, parmi di avere confermato ciò che l'onorevole deputato che mi ha preceduto ha voluto esporre nel suo emendamento; perciò spero che il signor commissario regio e l'onorevole relatore della Commissione non troveranno alcuna difficoltà ad ammettere le parole da me usate.

PRESIDENTE. Il deputato Massei insiste per mantenere l'ultimo alinea della sua proposta?

MASSEI. Quando credano che non sia necessaria questa aggiunta, io non fo questione su questa; a me pareva che fosse opportuna, ma non v'insisto di più.

MAGLIANI, commissario regio. Io persisto a credere che l'aggiunta sia perfettamente inutile dopo la legge organica sulla Corte dei conti che ha attribuito a questo alto magistrato giurisdizione intera in fatto di liquidazione di pensioni, e le ha conferito anche il giudizio in via contenziosa sopra questa materia. Tutte le disposizioni anteriori sono implicitamente abrogate da quella legge. Quindi pregherei l'onorevole preopinante di voler consentire a ritirare quella parte della sua proposta.

MASSEI. La ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento Massei, a cui si è associato il deputato Crispi, è dunque del tenore seguente:

« Il decreto del 26 settembre 1860 pubblicato nell'Umbria su questa materia è esteso alle Marche ed alla Toscana, e il regio decreto del 15 dello stesso mese ed anno pubblicato a Napoli è esteso alle provincie siciliane, come se vi fossero stati pubblicati sotto le loro date medesime, ed avranno efficacia per tutti coloro che non avessero già definitivamente ottenuta la liquidazione della pensione alla pubblicazione dei suddetti decreti. »

Alla data del 16 ho sostituita quella del 15 che era quella indicata dall'emendamento Crispi, perchè avendo io interrogato l'onorevole Crispi, egli mi assicurò che la data vera era quella del 15 settembre.

Domando innanzi tutto se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato).

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

PANATTONI. Avendo udito il relatore della Commissione ed il signor commissario regio animati dal desiderio di favorire nel più ampio modo gl'impiegati, i quali furono colpiti dai Governi dispotici nel godimento dei loro impieghi: ed avendo inteso che, mossi da questo concetto, hanno anche fatto qualche mutamento di parole per risarcire in ogni evento la sofferza privazione degl'impieghi; io domanderei: perchè hanno essi abbandonata la parola del progetto governativo, *rimossi*? Codesta espressione del progetto governativo mi pareva più favorevole, più larga in questo senso, che dicendo, come ora si propone, *privati dell'impiego*, si accenna un danno plenario ed assoluto, sicchè parrebbe che la legge soccorresse i soli destituiti e mai ritornati all'impiego.

Ma se per avventura il Governo dispotico ha tenuto per 10 anni un impiegato senza paga, o lo ha pensionato a suo dispetto con paga meschina, l'impiegato troverebbe nella parola *rimosso* l'espressione del suo diritto ad avere un'indennità. Infatti, se il Governo dispotico, nelle sue rappresaglie, ha messo a riposo intempestivamente un impiegato, e gli ha fatto stentare il campamento con una meschina pensione; basta per lui la parola *rimosso*, giacchè, nella di lei generalità, anche quest'impiegato può trovare fondamento per essere rifuso.

Io faccio questo rilievo unicamente perchè, spiegando in uno o in un altro aspetto favorevolmente le parole, ho creduto di meglio associarmi al benevolo intendimento che parve animare la Commissione ed il commissario regio.

MAGLIANI, commissario regio. Gl'impiegati che furono allontanati dagl'impieghi per causa politica non tutti furono destituiti, cioè, non per tutti vi fu un decreto reale col quale vennero allontanati, destituiti, o rivotati dall'impiego. Molti di essi di fatto ne rimasero privi per persecuzioni sofferte, o per ostilità di quei Governi avversi alla libertà politica.

Al Governo ed alla Commissione non è sembrata esatta nè la parola *rimossi*, nè la parole *privati del-*

l'impiego, le quali fanno supporre che vi fosse stato sempre un atto dei Governi assoluti con cui si fossero destituiti o rivotati questi impiegati; il che non sempre avvenne.

Affine di comprendere tutti i casi e di non lasciarne nessuno eccettuato, si è proposto di sostituire sia alla parola *rimossi*, sia alle parole *privati dell'impiego*, le altre che *perdettero l'impiego*.

PANATTONI. Sta bene; vi ha anche la perdita temporanea.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 42 colla variante proposta alla prima parte, mercè cui si scriverà: le pensioni degl'impiegati civili *che perdettero l'impiego*, invece di *rimossi*.

(La Camera approva).

« Art. 43. Sono abrogate le leggi e i provvedimenti governativi attualmente in vigore intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, salvo il disposto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 della presente legge, e salvo le norme stabilite dalla legge 13 maggio 1862 per le pensioni di riposo degli agenti doganali, a cui nulla è innovato.

« Sarà continuato il sistema di concedere pensioni agli impiegati presso la Giunta temporanea del censimento di Milano allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora concessa. »

A questo articolo furono proposti i seguenti emendamenti.

I deputati Restelli e Macchi propongono:

« Il capoverso di questo articolo sia modificato come segue:

« Sarà continuato il sistema di concedere pensione agli impiegati presso la Giunta temporanea del censimento di Milano o trasferiti presso l'amministrazione generale del censo (ora direzione delle contribuzioni e del catasto) allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora concessa. »

I deputati Briganti-Bellini Bellino e Ara propongono in aggiunta:

« Nulla è innovato alle disposizioni ed ai regolamenti in vigore sulle pensioni degl'impiegati della Cassa ecclesiastica. »

Il deputato Ara propone che dopo le parole « agenti doganali » si aggiunga: « l'articolo 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 luglio 1855. »

ARA. L'attuale proposta d'aggiunta all'articolo 43 era in relazione coll'articolo 6 in cui io intendeva stabilire che gl'impiegati della Cassa ecclesiastica fossero considerati come impiegati dello Stato.

Non essendo stata accolta la mia proposta fatta all'articolo 6, l'attuale aggiunta all'articolo 43 non ha più ragione d'esistere. Conseguentemente ho creduto di unirmi all'aggiunta proposta dall'onorevole Briganti-Bellini, la quale è concepita nei seguenti termini:

« Nulla è innovato alle disposizioni ed ai regolamenti in vigore sulle pensioni degl'impiegati della Cassa ecclesiastica. »

TORNATA DEL 20 GENNAIO

Ritiro quindi l'aggiunta che ho fatto a quest'articolo in ordine al regolamento del 1855, perchè adottandosi la proposta fatta dall'onorevole Briganti-Bellini e da me, si otterrebbe l'intento di conservare agl'impiegati della Cassa ecclesiastica il diritto alla pensione sull'asse particolare della Cassa.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ritira la sua proposta per unirsi a quella del deputato Briganti-Bellini.

Siccome l'emendamento del deputato Restelli si riferisce al secondo capoverso, credo sia più conveniente discutere prima l'emendamento Briganti-Bellini, il quale è conforme a quello che aveva proposto il deputato Ara.

Il deputato Briganti-Bellini ha facoltà di parlare.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Dopo che la Camera ha accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti all'articolo 41 credo che sia inutile spendere parole per pregarla di accettare il mio, che non fa che mantenere lo *statu quo*.

L'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, a detta dell'onorevole commissario regio, ha migliorato le condizioni di alcuni impiegati inferiori; quello che io propongo non tenderebbe ad altro che a mantenere la posizione di alcuni benemeriti antichi impiegati dello Stato.

Da quanto ebbi a sentire dall'onorevole commissario regio, egli accetta questo emendamento, e credo che non avrà difficoltà di accettarlo anche la Commissione.

Per conseguenza mi sembra inutile trattenere più lungamente la Camera su questo argomento, non dubitando che verrà accettato anche da lei.

MAGLIANI, commissario regio. Poichè quest'emendamento non fa altro che dichiarare che nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti esistenti per gl'impiegati della Cassa ecclesiastica, non ho nessunissima difficoltà di accettarlo, perchè era precisamente nell'intenzione del Governo di non pregiudicare, nè migliorare la condizione di quest'impiegati.

Io accetto dunque l'emendamento Briganti-Bellini.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione accetta?

DE FILIPPO, relatore. Accetto.

PRESIDENTE. Il deputato Restelli ha la parola.

RESTELLI. L'emendamento che io ho proposto all'articolo 43 non tende che a rimuovere un dubbio che per avventura potrebbe lasciare l'applicazione dell'articolo votato dal Senato. In linea di fatto avviene che gl'impiegati presso la Giunta del censimento vengono indifferentemente applicati anche all'amministrazione del censo. È dunque opportuno di dire chiaramente che il provvedimento è riferibile agl'impiegati della Giunta del censimento, ad onta che siano stati o venissero trasferiti all'amministrazione del censo (ora direzione delle contribuzioni e del catasto).

Credo che nè il commissario regio, nè la Commissione avranno difficoltà ad accettare il mio emendamento, perchè non porta un maggior aggravio alle finanze, e del resto non fa che togliere un dubbio che

altrimenti avrebbe potuto nascere nell'applicazione dell'articolo come è concepito.

MAGLIANI, commissario regio. Io credo che l'aggiunta proposta dall'onorevole Restelli sia inutile, poichè è nel concetto generale dell'articolo di favorire quest'impiegati, sia che si trovino presso la Giunta del censimento, sia che per ordini governativi siano trasferiti presso altra amministrazione. Non solamente io credo che sia inutile l'aggiunta, ma potrebbe, sino ad un certo punto, essere pericolosa, poichè si potrebbe intendere che siano esclusi dalla disposizione di questo articolo quegli impiegati della Giunta del censimento che fossero trasferiti in un'amministrazione diversa da quella del censo o del catasto. Eppure gl'impiegati che fossero trasferiti o in un Ministero o in un'altra amministrazione qualunque avrebbero pur ragione d'invocare la stessa applicazione dell'articolo 43, che possono invocare gli impiegati che sono rimasti presso la Giunta, o quelli trasferiti presso l'amministrazione del censo.

RESTELLI. Domando la parola.

MAGLIANI, commissario regio. Quindi mi pare che quest'aggiunta sia non solamente superflua, ma nociva.

RESTELLI. Attese le spiegazioni molte esplicite del signor commissario regio, io ritiro il mio emendamento, prendendo atto delle parole da esso pronunciate a schiarimento del dubbio da me elevato.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'aggiunta proposta dal deputato Briganti-Bellini all'articolo 43.

(È approvata).

Ora metto ai voti l'articolo 43 coll'aggiunta proposta dal deputato Briganti-Bellini.

Avverto che qui sono citati vari altri articoli della legge, i quali saranno corretti secondo il nuovo ordine degli articoli medesimi.

(È approvato).

SALARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SALARIS. La legge sulle pensioni è omai al suo termine; furono votati 43 articoli, e non manca che l'ultimo, il quale fa cenno del regolamento con cui questa legge sarà attuata.

A questo punto ho chiesto di parlare per osservare alla Camera che nella legge v'ha una lacuna, a riempire la quale si farà utile provvedimento. Manca in fatti una disposizione in favore di coloro, che avendo prestato servizi nella marineria mercantile, fossero passati al servizio dello Stato, coprendo qualche impiego civile.

Ho desunto questa proposta dalla disposizione dell'articolo 25 della legge 20 giugno 1851, e quindi sono persuaso che poche parole basteranno a rendere chiaro il mio concetto.

Principierò per dar lettura dell'articolo 25 della legge 20 giugno 1851.

« È computata in aggiunta al servizio militare per il conseguimento della pensione di ritiro per la metà della sua durata, la navigazione, mediante contribuzione alla Cassa invalidi, mercantile sui bastimenti nazionali di commercio. »

Questo articolo dispone che per metà sia computato il tempo del servizio prestato nella marineria mercantile, lasciando la contribuzione alla Cassa degli invalidi, a colui che in appresso od avesse fatto passaggio alla regia marineria, o ad altro impiego militare dipendente dal dicastero della marina.

Questa disposizione io credo sia appoggiata a due principali ragioni: la prima nel favore dovuto alla marineria mercantile allo scopo di promuoverne sempre più lo svolgimento, dovendo essa potentemente contribuire alla prosperità dello Stato; la seconda nella giustizia d'un compenso dovuto senza dubbio agli uomini della marina mercantile dopo la soppressione della Cassa degli invalidi, fatta con la legge 26 giugno 1851, in forza della quale lo Stato si appropriò in gran parte i fondi di quella Cassa, fondi che derivavano dalle contribuzioni della gente di mare per assicurare a sè medesimi ed alle loro famiglie una pensione allora quando per età o per malanni non fossero stati più in grado di attendere alla navigazione. La contribuzione era pagata da tutti, dal capitano comandante un bastimento fino al mozzo, in quella proporzione giustamente determinata.

Queste ch'io accennai credo siano state le considerazioni per le quali fu sanzionato l'articolo 25 della legge 20 giugno 1851.

Ora non mi parrebbe fuor di luogo che in questa legge si sanzionasse una somigliante disposizione a favore della gente dedicata alla marineria mercantile, sempre quando, avendo luogo le sovraesposte considerazioni, qualcuno si trovasse ad occupare un impiego civile.

Se quindi si trovasse fra gl'impiegati civili colui che servì nella marineria mercantile allorquando esisteva la Cassa invalidi ed abbia quindi contribuito a formarne i fondi, io credo gli si possa tener conto del tempo in cui serviva nella marineria mercantile, aggiungendo cioè per metà quel tempo al tempo impiegato in servizio dello Stato.

E, o signori, se meritava incoraggiamento e favore la marineria mercantile del piccolo regno di Sardegna, voi converrete che senza misura dev'essere favorita quella del regno italiano.

Quindi io proporrei un'aggiunta in questo modo:

« È computata in aggiunta al servizio necessario al conseguimento della pensione di ritiro per la metà della sua durata la navigazione, con contribuzione alla Cassa invalidi, mercantile su bastimenti nazionali di commercio. »

Io non voglio dissimulare che avendo fatta questa proposta in sul termine della discussione di questa legge, resterebbe a studiare in qual parte della medesima possa avere una sede più appropriata, acciò in alcun modo non ne siano alterati l'economia e l'ordine delle disposizioni. Egli è perciò, che se la Commissione ammetterà nel merito questa proposta, io sono in obbligo di dichiarare che ben volentieri mi rimetterei all'intelligenza degli onorevoli membri della Com-

missione intorno alla sede più conveniente della mia proposta.

La Commissione potrà studiare la questione e la portata di quest'aggiunta, e coordinarla con la legge.

Prego perciò il signor presidente di sottoporre la mia proposta alle deliberazioni della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris propone la seguente aggiunta:

« È computato in aggiunta al servizio necessario al conseguimento della pensione di ritiro per la metà della sua durata la navigazione, con contribuzione alla Cassa invalidi, mercantile su bastimenti nazionali di commercio. »

L'onorevole Salaris propone quest'aggiunta come un articolo?

Non mi pare che possa collocarsi nelle disposizioni transitorie.

SALARIS. Ove la Commissione credesse necessario di studiare la questione la pregherei, come dissi, di coordinare la mia aggiunta colla legge.

DE FILIPPO, relatore. La Commissione, benchè non possa interamente comprendere la portata di questo articolo, per verità non credo che possa aver luogo in questa legge; ove però la Camera credesse che la legge non potesse essere votata in questa tornata, non avrebbe difficoltà di accettare che fosse a lei rinviato, e quindi decidersi con maggiore cognizione di causa. Ma, lo ripeto, io non credo che una disposizione concernente la marina possa entrare a far parte di questa legge; tanto più che mi si fa supporre che questa Cassa fosse tutta privata anzichè governativa; quindi sotto quest'aspetto la Commissione non potrebbe accettare il cennato articolo aggiunto in questa legge perchè, come giustamente faceva osservare l'onorevole presidente, avrebbe dovuto far parte della legge generale che è già votata, e non delle disposizioni transitorie.

MAGLIANI, commissario regio. L'aggiunta che si propone evidentemente non può trovare luogo tra le disposizioni transitorie della legge, poichè si tratta effettivamente di concedere a questi marinai un diritto che presentemente non hanno.

Quest'aggiunta poteva essere proposta allorquando si discutevano le disposizioni normali della legge; ora non è più il luogo di parlarne.

D'altronde, dove la Camera credesse di non arrestarsi a questa osservazione preliminare, dovrei respingerla nel merito.

PRESIDENTE. Domando se l'aggiunta proposta dal deputato Salaris è appoggiata.

(È appoggiata).

SALARIS. Risponderò avanti tutto all'ultima osservazione fatta alla mia proposta dall'onorevole presidente, ripetuta ancora dal relatore della Commissione e dal commissario regio, con dire che già nel modo più ampio dichiarai di rimettere alla intelligenza della Commissione il decidere la sede più appropriata per la mia proposta. Questo sarebbe un caso previsto dal no-

stro regolamento, ed io non potrei che invocarlo per tutta risposta.

Soggiungo che questa osservazione riguarderebbe la sola forma, la quale non dovrebbe pregiudicare il merito della proposta stessa. Intorno a ciò credo non sia difficile un accordo, perchè non può esservi una seria difficoltà.

In quanto poi al merito della questione, non mi pare affatto estranea alla legge l'aggiunta da me proposta. Il caso di colui che si trovi al servizio dello Stato dopo aver servito nella marineria mercantile per un certo numero d'anni, nei quali sia stato obbligato a versare un contributo nella Cassa degl'invalidi, non mi parrebbe inconcepibile.

La Cassa poi di cui io parlai, e che fu soppressa dalla legge 26 giugno 1851, non era una Cassa privata come asserì l'onorevole relatore della Commissione, al quale anche ricorderò che lo Stato si appropriò parte di quei fondi, tuttochè formati dalle contribuzioni imposte alla gente di mare.

Osservino inoltre i miei oppositori che la legge 20 giugno 1851 ce ne porge un esempio da imitare. Invero io non saprei perchè colui che diede il suo tributo alla Cassa degl'invalidi servendo nella marineria mercantile, passando ad un impiego dipendente dal dicastero della marina possa contare per metà il tempo del servizio nella marineria mercantile e congiungerlo al tempo del servizio prestato nell'impiego suddetto, e non debba quel tempo congiungersi se invece facesse passaggio ad impiego civile dipendente da altro dicastero che non sia quello della marina. A me pare che in ambi i casi dalla marina mercantile passi al servizio dello Stato, e ciò deve bastare.

Vede dunque l'onorevole relatore che non è affatto strano l'introdurre questa disposizione nella legge delle pensioni agl'impiegati civili.

Dato questo schiarimento, io persisto nella mia aggiunta, sottoponendola sempre, come già dissi, agli studi della Commissione acciocchè le assegni quella sede che giudicherà convenirle in questa legge, e mi lusingo che la Commissione accoglierà questa mia proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Pescetto ha facoltà di parlare.

PESCETTO. Io credo che la questione che ora ci occupa sia assai semplice ed assai facile a risolvere, purchè la Camera voglia prestarci un momento di attenzione. Si tratta semplicemente di questo. Due marinai sono su di un bastimento mercantile; dal momento che ci sono entrati essi pagano una retribuzione fissa alla Cassa degl'invalidi della marina. Se uno di essi cessa di appartenere alla marina del commercio ed entra al servizio nella marina del Governo, oltre agli anni di servizio come militare, dietro la legge sulla giubilazione degl'impiegati militari del Ministero di marina, si vede computati in parte gli anni di servizio che ha prestato nella marina mercantile, perchè, cessando di pagare la retribuzione alla Cassa degl'invalidi, egli

perde il diritto di essere poi a suo tempo pensionato su quella Cassa.

Ora, se l'altro marinaio che era con lui sullo stesso bastimento cessa di appartenere alla marina mercantile ed entra in un servizio governativo bensì, ma di quelli che sono qualificati civili, come accade nel servizio dei consolati di marina o nella sanità marittima, non ha lo stesso diritto. E, dico io, perchè non gli si darà lo stesso diritto che si dà al suo collega entrato al servizio militare? Se al primo competeva un diritto, e il Governo e il Parlamento glielo hanno riconosciuto colla legge sulle giubilazioni militari dei marinai dipendenti dal ministro della guerra, perchè non vorranno riconoscere adesso uguale titolo ad una remunerazione per quel marinaio che, invece di entrare al servizio militare, è entrato nel servizio civile?

Ho quindi fiducia che la Camera vorrà accettare quest'emendamento, e mandarlo alla Commissione affinchè lo collochi in quel punto della legge che meglio conviene.

VALERIO. Io ho già osservato con rincrescimento nel corso della discussione di questa legge come sia poco consentaneo allo spirito del nostro regolamento l'arrivo alla Camera di questi emendamenti che portano delle gravi questioni e che prendono la Camera, direi quasi, come di sorpresa (*Conversazioni*)

Quando dico di sorpresa, è ben lontano certo dal mio pensiero di toccare in nessun modo l'intenzione degli onorevoli proponenti e di quelli che li appoggiano.

BIANCHERI. Non si capisce.

PRESIDENTE. Se facessero silenzio, si capirebbe meglio.

VALERIO. Nel caso speciale poi io vorrei pregare gli onorevoli proponenti, e l'onorevole mio amico, il deputato Pescetto, che ha appoggiato questa mozione, di voler considerare che se ai marinai mercantili si fa qualche facilitazione per il caso in cui siano chiamati nella marina militare, questo tiene al bisogno ed alle convenienze onde s'informa il reclutamento della marina militare.

Dunque, oltre alla ragione addotta dall'onorevole commissario regio, che questa è materia già passata (ragione che niuno vorrà, credo, contestare, perchè questa è disposizione normale, e siamo ora alle transitorie), io domando se l'introdurre in questa legge sulle pensioni civili, delle disposizioni che riguardano gl'impiegati militari, non ci porterà poi alla conseguenza che si cerchi di mantenere certi vantaggi dati ai militari dell'armata di terra, anche per coloro che da questa passano agl'impieghi civili.

Vi è poi ragione per cui s'inviti la gente a cercar di farsi impiegati civili? Mi pare che l'opinione della Camera, che l'opinione pubblica ci spinga invece a combattere l'impiegomania, e non a cercare di diffonderla concedendo speciali vantaggi a quei che lasciano una libera carriera, una carriera utilissima al bene generale dello Stato per assidersi agli stipendi dello Stato negl'impieghi civili.

Io capisco la ragione dei vantaggi che si danno ai marinai della marina mercantile chiamati a servire nella marina militare; ma senza voler intavolare una discussione in proposito, io spero che la Camera non vorrà adottare l'emendamento dell'onorevole Salaris, sia perchè riguarda una materia su cui attualmente si è già stabilito, sia anche perchè è presentato in modo troppo improvviso per poterne a fondo valutare la portata.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescetto ha la parola.

PESCETTO. Dirò poche parole per confutare quanto ha detto l'onorevole mio amico Valerio, che cioè la disposizione da me citata della legge sulle pensioni militari, favorevole al marinaio civile che entra al servizio della marina da guerra, è stata introdotta per adescarli a questo passaggio.

Io prego i miei onorevoli colleghi di riflettere che i marinai militari vengono tutti dalla leva; e se mi faranno vedere una statistica della marina da guerra, da cui risulti che i volontari vi sono in proporzione maggiore del ventesimo, io ne farei le meraviglie. E per poco sia pratico di cose navali, niuno ignora che la marina mercantile presenta vantaggi ben più della militare, ed i marinai sono tutti dolentissimi quando dalla leva di mare sono condotti a bordo delle navi da guerra. Si stia pur certo, questa disposizione non può avere quel senso, nè le temute conseguenze.

La disposizione inserita nella legge del 1851 vi fu inserita puramente per un principio di giustizia, e non per un adescamento, come vorrebbe rappresentarcela l'onorevole Valerio. È stata inserita precisamente pel motivo che io adduceva alla Camera, perchè cioè si considerò che quel povero marinaio aveva già pagato sui suoi stenti e fatiche delle somme per avere una pensione di giubilazione, e che, entrando al servizio del Governo, perdeva quel diritto.

Se il Governo avesse continuato a lasciar sussistere la Cassa degl'invalidi della marina, allora quel marinaio, anche entrando al servizio del Governo, sapeva che in virtù degli antichi regolamenti era in diritto di far computare dalla Cassa stessa di marina il servizio ch'ei prestava sui bastimenti della marina regia, perchè era quella Cassa che pagava non solo ai marinai mercantili, ma dava anche la pensione a quelli che servivano nella regia marineria, dava la pensione agli ammiragli stessi.

Questa Cassa essendo estinta, il Governo essendosi impossessato dei fondi di quella Cassa per quella parte che apparteneva a coloro che passavano al suo servizio, io non so perchè, quando il Governo si è appropriato dei fondi di un individuo, non voglia riconoscere in quest'individuo un diritto sulla roba sua.

Ora coloro che dalla marina mercantile sono passati al servizio del Governo nella carriera dei consolati di marina e sanità marittima, o che sono entrati al Ministero della marina, dietro richiesta del ministro precisamente per avere individui che avessero un po'

di cognizione tecnica in quel Ministero che tratta di affari commerciali dei quali ebbe sin qui poca cognizione, dovrebbero vedersi in una posizione inferiore.

Io dico che sarebbe una ingiustizia: io spero che i miei onorevoli colleghi vorranno decidere tra ciò che dissi io che durante molta parte della mia vita feci un servizio sulle spiagge e fui in grado di vedere questi affari al caso pratico e le cognizioni che in quest'aula può portare l'onorevole deputato Valerio il quale ne parla molto astrattamente, non essendosi egli mai trovato al caso pratico dei servizi marittimi delle due marine.

VALERIO. Io non rileverò la lezione che in termini non troppo cortesi mi dirige l'onorevole collega il deputato Pescetto; dirò solo che, se c'era un argomento calzante a dimostrare meglio l'inopportunità di questa proposta, lo ha recato egli stesso nella sua orazione.

Egli notò come i marinai al servizio dello Stato siano per la maggior parte chiamati dalla leva.

Ora io capisco benissimo che quando la legge costringe degli uomini a lasciare la loro carriera, dove si erano già aperto l'adito ad avere una provvigione pella loro vecchiaia col prodotto dei loro lavori, e li chiama al servizio dello Stato, io capisco benissimo che la legge stessa provveda a valutare il tempo consumato nell'antiora carriera siccome tempo utile per la pensione; ma non capisco che ciò s'abbia a fare quando il marinaio della marina mercantile volontariamente, non forzato da legge alcuna, lasciando la prima professione, entra agli stipendi dello Stato in impiego civile.

Io ripeto qui ancora le stesse considerazioni che ho già fatte. Noi non abbiamo bisogno di facilitare ad alcuno l'entrare negli uffizi civili; l'impiegomania è già troppo gran piaga, perchè occorra che noi abbiamo a fomentarla ancora. Nè mi si dica ch'io abbia parlato di adescamento. Il facilitare, il rendere meno spiacevoli i passaggi che sono richiesti dalla legge o dall'utile generale dello Stato, proviene da un sentimento di giustizia, d'equità e di convenienza.

Quello che domanda l'onorevole Pescetto non ha lo stesso fondamento.

Osserverò poi ancora all'onorevole Pescetto che le ritenute che si fanno sopra i marinai non si versano nelle casse dello Stato, ma vanno a beneficio dei soli marinai.

Per queste ragioni io ripeto, in prima, come questione d'ordine, che doveva questa proposta essere messa avanti, quando si trattava della parte normale di questa legge, e non potersi ora che si tratta delle disposizioni transitorie. In secondo luogo, e come questione di merito, io ripeto che non è opportuno, nè conveniente lo introdurre in questa legge che riguarda le pensioni civili una disposizione che si vuol ricavare dalle leggi che riflettono la marina militare.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha la parola.

BIANCHERI. Se ben mi appongo, l'onorevole Valerio non ha ben afferrato il senso della proposta che fu messa innanzi dall'onorevole Salaris e sostenuta dall'onorevole Pescetto. Se per verità si trattasse di una tale disposizione, quale sarebbe quella che l'onorevole Valerio parve ravvisasse nella proposta degli onorevoli Salaris e Pescetto, che cioè tendesse a facilitare, dirò così, l'impiegomania, io certo non darei il mio appoggio a questa proposta. Ma la questione è adesso in un campo affatto diverso.

Non trattasi soltanto di una questione di apprezzamento, ma di una questione di equità e di giustizia retrospettiva; ed invero, o signori, conviene che io rammenti alla Camera come una volta la Cassa dei depositi per gl'invalidi marinai era aperta indistintamente tanto ai marinai della marina militare, come ai marinai della marina mercantile. Allora io aveva già l'onore di sedere nel Parlamento subalpino; e mi ricordo che sorsero dei vivi richiami quotidiani perchè si facesse cessare uno stato di cose che rivestiva il carattere d'una formale ingiustizia, inquantochè gli ufficiali ed i marinai della marina militare venivano ad avvantaggiarsi di quelle economie che erano versate dai marinai della marina mercantile.

Allora, se ben mi ricordo, fu proposta dal conte di Cavour una legge colla quale fu decretata la separazione di queste due Casse, e la marina mercantile d'allora in poi visse da sè.

Ma quale portata ha la proposta degli onorevoli Salaris e Pescetto? Non altra che questa, che gl'individui i quali già sin d'allora versarono una parte delle loro economie nella Cassa dei depositi, perchè sono passati adesso a' servizi del Governo e non possono più fruire dei depositi fatti da loro stessi, vengano compensati diversamente dallo Stato. Ecco qual è la questione. Se questi individui fossero rimasti nella marina mercantile avrebbero naturalmente al dì d'oggi il diritto di farsi liquidare una pensione dalla Cassa dei risparmi secondo i depositi da essi fatti: ma a termini della legge del 1851 non possono più menomamente fruire di quanto versarono nella stessa Cassa di risparmio dei marinai mercantili: e perchè? Perchè sono divenuti impiegati del Governo. E se sono impiegati del Governo, vorrete voi privarli di un diritto che compete loro prima che passassero a servizio del Governo stesso? A me pare che la cosa sarebbe, per lo meno, poco equa.

Ecco come si presenta la questione: non si tratta d'altro se non di compensare questi individui, i quali abbandonarono la loro carriera nella marina mercantile per addarsi al pubblico servizio nella marina militare, di compensarli dico, per mezzo della legge sulle pensioni di quel tanto che vengono a perdere sulla Cassa di risparmio, alla quale nel tempo andato versarono il frutto dei loro sudori. Ecco la questione come veramente vuol essere esaminata. E se così sta la cosa, io non vedo ragione perchè l'onorevole Valerio non voterà egli stesso questa proposta, inquantochè non

ha assolutamente alcun tratto a quel pericolo che egli teme, e che io temo quanto lui, di vedere la gente spinta agl'impieghi anzichè all'industria; ma invece non ha altro scopo che quello di compensare un danno il quale non è volontario, non proviene dall'individuo, ma, per così dire, proviene dall'essersi addetto al servizio della marina regia, anzichè essere rimasto nella vita privata.

La questione oggi sta per il caso che questi siano passati nella vita privata.

La cosa posta in questi termini, io spero che la proposta Salaris avrà il benevolo accoglimento della Camera.

PERUZZI, ministro per l'interno. Mi pare che l'onorevole deputato Biancheri abbia parlato di equità, di diritti acquisiti che potrebbero essere prodotti per il passaggio qualche volta obbligatorio dal servizio della marina mercantile alla marina militare.

BIANCHERI. Domando la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. Qui non mi pare che si tratti di questi, ma che sia questione di passaggio agli impieghi civili; imperocchè quanto al passaggio dalla marina mercantile alla marina militare ha già provveduto la legge sulle pensioni militari, e questo passaggio è qualche volta obbligatorio, questo passaggio che è nell'interesse dello Stato di favorire, questo passaggio non può scemare nessuno dei diritti acquisiti che un individuo può avere sopra la Cassa per le pensioni degl'invalidi.

La questione oggi sta per il caso di passaggio agli impieghi civili.

BIANCHERI. Mi sono male espresso; voleva dire *impieghi civili*.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io faccio osservare prima di tutto che non vi è caso, come per rispetto al servizio della marina militare, che questo passaggio sia stato obbligatorio; egli è evidente che questo caso non c'è, non c'è nessuna legge che obblighi un cittadino qualunque a prendere un impiego civile, mentre c'è una legge la quale obbliga un marinaio, in certe determinate condizioni, a passare dalla marina mercantile alla marina militare: dunque tutte quelle argomentazioni non istanno perchè di questo caso è stato tenuto conto dal legislatore nella legge sulle pensioni.

Ma, come benissimo diceva, mi pare, l'onorevole Valerio, qui non abbiamo più nè passaggio obbligatorio, nè diritti acquisiti, non un riguardo equitativo da usare verso colui che obblighiamo a passare dall'una all'altra condizione; qui noi abbiamo un passaggio volontario, e anche in fatto di passaggio volontario, se si tratta di passaggio dalla marina mercantile alla marina militare, quest'atto di volontà è uno di quegli atti che il legislatore fa di tutto per favorire, imperocchè è nel grandissimo interesse dello Stato di favorire il passaggio dalla marina mercantile alla marina militare, dove, come ognuno sa, si difetta generalmente d'individui. Quindi è naturale che si sia provveduto a questo colla legge delle pensioni militari. Ma quando si tratta

di passaggio volontario dalla marina mercantile o militare agli impieghi civili, non abbiamo nè l'obbligo, nè l'interesse dello Stato; ed in conseguenza io non vedrei perchè noi dobbiamo estrarre da una legge una disposizione la quale in quella legge è coordinata con una serie di disposizioni che formano un complesso armonico, per metterla qua come un elemento eterogeneo in una legge che ha un'economia completamente estranea a questo nuovo elemento che si vorrebbe introdurre.

In conseguenza credo che se questi individui sono passati agli impieghi civili hanno fatto un atto di libera volontà nel quale hanno dovuto mettere a calcolo anche questa perdita eventuale, molto più che non si tratta oggi di mantenere uno stato di cose esistente e di conservare un diritto già quesito, ma si tratterebbe di stabilirlo, cioè dare un diritto che oggi non esiste.

Ora io non vedo perchè, quando la Camera è stata animata da uno spirito principalmente finanziario nella votazione dei vari articoli di questa legge, io non vedo perchè noi dovremmo fare un atto il quale non sarebbe giustificato nè da diritti acquisiti, nè da rispetto di cambiamento di posizione fatto con obbligo, nè dall'interesse dello Stato di favorire questo cambiamento di posizione al quale, secondo me, lo Stato è completamente indifferente.

BIANCHERI. Innanzi tutto mi preme di rettificare le parole da me dette poco fa, allorquando accennai ad impiegati della marina militare.

È vero, come rilevò il signor ministro dell'interno, che se fossero impiegati della marina militare sono contemplati dalla legge che li riguarda. Io intendeva di parlare degli impiegati civili della marina militare, in quanto che il servizio della marina militare si compone di due rami, cioè del servizio che dirò attivo, il quale è militare, e del servizio amministrativo, che è appunto quello che chiamasi servizio civile.

Io accennai agli impiegati del servizio amministrativo ossia civile. Se per avventura mi spiegai male, rettifico quella mia prima espressione: è mio intendimento accennare agli impiegati dell'amministrazione della marina, perchè questi impiegati lavorano anche per la marina militare.

Vorrei che il signor ministro ritenesse bene quale è il punto della questione. Questi impiegati, prima di entrare al servizio dello Stato, avevano versato in una cassa, che chiamavasi Cassa di risparmio, il frutto dei loro sudori. Per la legge del 1851 il Governo si appropriò in gran parte questa cassa. Da ciò nasce appunto la questione d'equità. Volete che lo Stato venga a profittare di quelle somme che questi impiegati hanno versato in quella cassa? Volete che lo Stato guadagni di tanto quanto sarà tolto loro?

Non credo che tale possa essere l'intenzione dell'onorevole ministro per l'interno. Se la cosa è così, non dubito che egli sarà con me. E la cosa sta appunto così, poichè prima del 1851 questi individui appartenenti

alla marina mercantile versarono nella Cassa di risparmio una parte dei frutti delle loro fatiche.

Dopo il 1851 il Governo si appropriò la più gran parte dei fondi rimanenti in cassa: e questi individui, lo ammetto col signor ministro, passarono volontariamente al servizio dello Stato.

Ma il fatto di avere essi accettato la proposta del Governo e di avere perciò cambiata posizione, può forse farci considerare come dettata da spirito di equità la misura per la quale non si terrebbe conto di queste somme versate, dopo che il Governo se le è appropriate?

Per verità non lo so capire, nè vedo il consenso implicito di cui parla l'onorevole ministro.

Se loro si fosse detto: badate che ogni diritto anteriore è cancellato, ed essi, dopo questo, avessero accettato, allora potrei capire questo implicito consenso; ma ciò non fu detto, e quindi le condizioni non sono mutate pel fatto dell'accettazione d'impiego da essi consentita.

Ora dunque si tratta di vedere se essi non possano rivendicare un diritto che loro già competeva. La questione vuole essere esaminata freddamente. Quando sia bene appurata, ritengo che non solo non avrò contrari l'onorevole ministro ed i suoi colleghi, ma che li avrò favorevoli.

Siccome la questione si è, per così dire, presentata inaspettatamente alla Camera, non avrei difficoltà che la proposta fosse rimandata alla Commissione perchè essa la prenda ad esame e ne faccia poi la opportuna relazione. In tal modo la Camera sarebbe poi in grado di emettere il suo avviso con più maturo consiglio. Anzichè lasciare che sia pregiudicata la questione, preferisco che quest'emendamento sia mandato alla Commissione e sottomesso nella prossima tornata alle deliberazioni della Camera, ed allora si vedrà se queste mie considerazioni basano sul vero, o se non meritano forse di avere la vostra approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Salaris.

SALARIS. Domando la parola per una modificazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SALARIS. La difficoltà nella quale si vorrebbe insistere dagli oppositori consisterebbe in ciò che la mia proposta non ha carattere transitorio. Ebbene, acciò anche questa difficoltà sia eliminata, io aggiungerò alla mia proposta alcune parole, che le daranno in modo preciso il carattere d'una disposizione transitoria. In seguito alla proposta si apporrebbero queste parole: « a coloro che entrarono al servizio dello Stato prima della pubblicazione della legge 26 giugno 1851 » Questa legge fu appunto quella che abolì la Cassa degli invalidi, e quindi concepita in siffatto modo la mia proposta ha una limitatissima portata, e rivestirebbe recisamente il carattere di una disposizione transitoria in quanto che si riferirebbe a casi che non potrebbero riprodursi.

TORNATA DEL 20 GENNAIO

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha proposto, mi pare che quest'aggiunta sia inviata alla Commissione, perchè abbia a riferirne alla Camera nella prossima seduta.

BIANCHERI. Sissignore. Ma poichè i proponenti erodono di desistere, io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris propone che si aggiungano, all'articolo da lui proposto, queste parole: « a coloro che entrarono in servizio dello Stato prima della legge 26 giugno 1851.

Per cui l'articolo sarebbe così concepito:

« È computato in aggiunta al servizio necessario al conseguimento della pensione per la metà di essa, diretta con contribuzione alla Cassa invalidi mercantili dei bastimenti nazionali di commercio a coloro che entrarono al servizio dello Stato prima della legge 26 giugno 1851. »

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, non è ammesso).

Ora do lettura dell'articolo proposto dal deputato Berti-Pichat da inserirsi prima dell'articolo 44:

« Le pensioni degli impiegati nelle regie amministrazioni de' sali e tabacchi saranno calcolate anco pel tempo in cui eglino prestarono l'opera loro durante le cessate amministrazioni, scomputando però l'importo delle ritenute per quel periodo in cui non le avessero rilasciate. »

Il deputato Berti-Pichat ha la parola per isvolgere questo suo emendamento.

BERTI-PICHAT. Nel regno d'Italia esistono 15 o 16 regie manifatture di sali e tabacchi. Dodici di queste hanno impiegati pei quali le pensioni sono calcolate come per gli altri impiegati. Ma ve ne sono tre o quattro i cui impiegati non hanno acquistato diritto alla pensione se non se dopo l'annessione.

Ora questi impiegati all'epoca delle amministrazioni cessate avevano e godevano realmente e di fatto la pensione come se avessero sempre servito il Governo.

Il mio emendamento, che è in sostanza un articolo d'aggiunta, è certamente transitorio e si riferisce a una classe d'impiegati che sono in una posizione veramente eccezionale.

Alcuni di essi hanno trenta o quarant'anni di servizio e non possono godere della pensione che dal 1860 a questa parte; il servizio d'altri invece daterà da un'epoca molto posteriore e questi potranno godere la stessa pensione come se avessero servito venti o trent'anni; perchè bisogna che la Camera sappia che queste manifatture erano quelle appartenenti allo Stato ex-pontificio ed allo Stato ex-napoletano. Allora il Governo per un comodo suo e per le sue viste finanziarie faceva amministrare queste così dette regie da società private e non voleva che questi impiegati avessero gli agi ed i privilegi degli altri impiegati. Ma nel fatto si è sempre verificato che essi sono stati pensionati. Io ritengo quindi in primo luogo che si debba indagare se veramente questi erano impiegati pubblici; in se-

condo luogo se essi avevano diritto alla pensione. Secondo me, essi devono essere considerati come impiegati pubblici perchè le loro nomine, i loro traslocamenti e le loro rimozioni non potevano farsi dagli appaltatori governativi se non coll'assenso del Governo da cui dipendevano. In secondo luogo tutte queste amministrazioni così dette cointeressate erano obbligate tutti gli anni a presentare i loro bilanci nei quali erano registrati tutti gl'impiegati coi loro ruoli come si fa nelle amministrazioni governative ordinarie.

Dunque non è possibile ammettere che essi durante quest'intervallo in cui le regie, o manifatture erano amministrate da società cointeressate avessero perduto la qualità d'impiegati.

Circa poi al diritto della pensione, egli è vero che realmente non lasciavano ritenute, ma questo non può essere valutato come una ragione, perchè molte pensioni sono pure accordate dalla legge senza obbligo di ritenute: perchè il *motu proprio* di Leone XII sulle giubilazioni all'articolo 18 accordava che l'impiegato il quale non avesse fatte le ritenute venisse ammesso alla pensione sotto l'obbligo di *ripienarle*, vale a dire di scomputarle, e infine perchè appunto il mio articolo di emendamento propone tale scomputo che dovrebbe applicarsi nel modo da prefinirsi poi da speciale regolamento.

Conchiudo pertanto che tali impiegati delle regie e manifatture non debbano essere più oltre considerati come impiegati non aventi diritto a pensione, ma doversi eguagliare agli altri sotto quella condizione dello scomputo anzidetto, e la loro pensione conseguirla dal Governo attuale a misura del tempo che servirono anche sotto la cessata amministrazione.

Io non dirò qui altre parole, perchè prima desidererei di sentire il parere del commissario regio e della stessa Commissione per conoscere ed apprezzare le obiezioni che essi possano fare a questo mio articolo, il quale non tenderebbe ad altro che a regolare la sorte di quella parte d'impiegati in un ramo così importante di pubblico servizio, il quale resterebbe evidentemente non adempiuto a dovere, quando questi impiegati non fossero eguagliati agli altri rispetto alla loro sorte avvenire.

MAGLIANI, commissario regio. L'onorevole proponente riconosce che gl'impiegati delle regie amministrazioni dei sali e tabacchi sotto i cessati Governi non avevano punto diritto a pensione, poichè, tra le altre cose, non subivano ritenuta alcuna sugli stipendi; e basta questo fatto, riconosciuto dall'onorevole proponente, per desumerne che coll'aggiunta di cui si tratta si verrebbe a concedere loro, in via transitoria, un diritto che ora non hanno.

Vede quindi la Camera che questa disposizione oltre al recare un aggravio grandissimo alle finanze dello Stato, si opporrebbe ancora al concetto generale della legge, la quale parte sempre dal principio di rispettare le posizioni acquisite, ma non di concedere agl'impiegati dei cessati Governi diritti maggiori di quelli che loro accordavano le leggi preesistenti.

Non potrei quindi accettare in nessun modo l'aggiunta che è stata proposta.

Vero è d'altra parte che molti di questi impiegati si trovano in una posizione che forse può essere meritevole di riguardi di equità da parte del Governo, ed il Governo non mancherà, dove ne occorra il caso, di usare tutti i mezzi che sono in poter suo, affine di usar loro quei maggiori riguardi che sono compatibili colle esigenze delle finanze e coll'osservanza delle leggi.

Posta questa dichiarazione, io confido che lo stesso onorevole preopinante, riconoscendo come non possa la sua proposta trovar luogo nella presente legge, non vorrà insistere sulla medesima.

MELLANA. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta l'articolo proposto dal deputato Berti-Pichat.

DE FILIPPO, relatore. Parlerò dopo il deputato Mellana, perchè potendo la discussione chiarire sempre più la questione, la Commissione prenderebbe una decisione con maggior cognizione di causa.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Prego la Camera di por ben mente prima di adottare la proposta dell'onorevole Berti-Pichat, perchè, ove fosse accolta, potrebbe avere delle gravi conseguenze.

L'onorevole Berti-Pichat, quando voglia provvedere al fatto a cui accenna, dovrebbe, a mio avviso, ove ciò non ottenga dal Governo, farsi iniziatore di una legge speciale; ma stabilire in questa legge che noi diamo le pensioni, non solo a chi ha servito i cessati Governi, ma anche agli appaltatori dei cessati Governi, agl'impiegati del duca Torlonia, il quale colle sue ricchezze può provvedere agl'impiegati che gli fecero fare dei guadagni persino scandalosi, è quello che noi non possiamo ammettere.

E qui ricorderò un fatto.

Anche nelle antiche provincie avevamo le gabelle accensate che erano esercitate da appaltatori. Ora avvenne che le gabelle accensate cessarono di essere appaltate e furono esercitate direttamente dallo Stato.

In seguito a ciò fu presentata alla Camera una petizione di 1500 di quest'impiegati che si trovavano tutti senza impiego e senza pensione, eppure fu respinta.

Ora, se si ammette il principio di pagar coloro che hanno servito il duca Torlonia, dovrebbe egualmente ammettersi quello di pagare tutti quegli altri che hanno servito gli altri appaltatori. Or pensi egli un momento che se noi dobbiamo tener conto dei servizi resi agli appaltatori dei diversi Stati antichi, noi apriamo una strada di cui nessuno può misurarne l'estensione.

Io sono tanto persuaso di questa verità, che mi ha fatto qualche meraviglia il sentire l'onorevole commissario regio a dar quasi speranza che il Governo vi penserà. Il Governo non vi può altrimenti pensare che proponendo una legge; esso non può disporre in nes-

sun altro modo, e quindi non posso capire quale portata potessero avere le promesse ch'egli ha fatte. Queste promesse io le tengo di nessun valore. Il Governo, se lo crederà, potrà, come il può l'onorevole Berti-Pichat, farsi iniziatore di una legge per provvedere a questi casi eccezionali; e dove vi siano eccezioni tali da meritare un provvedimento, io sono pronto a darvi il mio voto; ma non lo darò sicuramente senza conoscere a fondo la questione, per non aprire la strada a migliaia di simili domande, quasi che questi appaltatori non fossero stati già dai cittadini abbastanza pagati.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io non vorrei che le parole dette dall'onorevole Mellana potessero per avventura dare alle dichiarazioni dell'onorevole commissario regio una portata maggiore di quella che hanno avuto.

È fuor di dubbio che quelle parole non hanno avuto la portata che l'onorevole Mellana ha giudicato dover ad esse attribuire.

Il commissario regio ha detto che il Governo esaminerebbe i casi parziali, e che qualora occorresse verrebbero presentati dei progetti di legge, come è stato fatto, credo, in occasione degl'impiegati del macino nelle Marche e nell'Umbria. Egli è naturalissimo che il Governo non può fare che quello che lo Statuto gli concede di fare.

MELLANA. Io accetto la sua spiegazione.

DE FILIPPO, relatore. Per verità la condizione della classe degl'impiegati, cui accenna l'onorevole Berti-Pichat, è bastantemente dolorosa, ma non è la sola. Abbiamo anche degli altri impiegati, come, per esempio, quelli del lotto, pei quali io credo che il Governo dovrà naturalmente prendere un provvedimento qualunque.

Molte petizioni, per l'organo della Camera, sono venute alla Commissione, ma essa sventuratamente si è trovata nella impossibilità di proporre un provvedimento in questa legge. Però spera che il Governo, siccome ha pure dichiarato il commissario regio, non mancherà di prendere in seria e matura considerazione le giuste esigenze di cotesti impiegati.

PRESIDENTE. Il deputato Berti-Pichat insiste nella sua proposta?

BERTI-PICHAT. Domando la parola.

Desidero di mettere la questione un poco più in chiaro.

L'onorevole Mellana erra quando crede che io domandi di favorire i Torlonia o altri che sia. Si tratta di impiegati i quali in gran parte erano governativi, sebbene fossero presso le manifatture dei tabacchi; perchè il Governo le diede bensì in appalto, ma colla riserva di una parte principale degli utili.

Questi impiegati hanno prestato sempre l'opera loro pel servizio pubblico, e non potevano essere rimossi, nè traslocati, nè promossi senza una speciale autorizzazione del Governo. Dunque sempre fino al momento attuale furono considerati come impiegati governativi.

TORNATA DEL 20 GENNAIO

Tanto è ciò vero, che l'ex-Governo pontificio, ogni qual volta si presentò il caso di una infermità o di morte, diede la pensione o all'infermo o alla vedova e figlie nubili di lui.

Inoltre questi impiegati, dei quali ve n'ha con trenta e più anni di servizio, hanno servito sempre il Governo colla certezza morale di essere pensionati; ora io non domando altro (ritenga bene l'onorevole Mellana) se non che il Governo attuale sia per loro ciò che fu il passato.

Se osserva poi che io ho detto doversi scomputare i decimi che non furono pagati, troverà che il complesso di questi sale a somma non lieve, perchè potendo lo scomputo farsi colle regole usate nei calcoli delle assicurazioni sulla vita, montano a somme ingenti.

Tuttavia, non volendo più oltre annoiare la Camera in una discussione la quale meriterebbe altri oratori e miglior ingegno del mio per dimostrare la perfetta ragione di convenienza e di equità, io ritiro volontieri il mio emendamento, e mi contento di prender atto delle parole dette dal signor commissario governativo anche nell'aspetto in cui le ha confermate l'onorevole ministro dell'interno, colle quali si constatata essere dovere del Governo, anche nel presente caso, di tutelare gl'interessi degl'impiegati quando questi hanno pur soltanto, se non dei diritti rigorosi, dei fondati titoli che possano evidentemente far valutare e valere per ragione di equità.

PRESIDENTE. Il deputato Berti-Pichat avendo ritirato l'articolo aggiuntivo da lui proposto, non occorre altro.

L'onorevole Baldacchini ha facoltà di parlare per una mozione.

PROPOSTA DI ONORANZE AL SENATORE PLANA.

BALDACCHINI. Signori, uno di quegli uomini che più abbia illustrato l'Italia ha cessato di vivere or son poche ore. Quando io avrò nominato il senatore Plana, credo che tutti gli onorevoli deputati si associeranno con me nel dolore, udendo che una vita tanto nobilmente spesa in vantaggio della scienza si è estinta! (*Sensazione*)

Il Senato certamente, a cui il Plana apparteneva, accompagnerà le sue esequie con ogni manifestazione di onore; ma noi, deputati dell'Italia unita, credo che non rappresenteremo le diverse contrade che la compongono se non mostrassimo di avere in alto pregio coloro che nella scienza altamente onorano l'Italia.

Adunque io prego la Camera che voglia accondiscendere che il nostro presidente estragga una deputazione a sorte, la quale abbia ad associarsi ai signori senatori nei funerali che prossimamente avranno luogo per l'illustre estinto.

Io credo che questa mia preghiera non possa trovare che un'eco in tutti gli animi generosi di tutti voi che pregiate questo alto intelletto italiano, dal quale, anche

in tempi dolorosi per la patria, emanarono tanti splendidi raggi di luce. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Baldacchini per la nomina d'una deputazione incaricata di assistere alle esequie del commendatore Plana.

(È approvata).

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE
SULLE PENSIONI DEGL'IMPIEGATI CIVILI.**

PRESIDENTE. Ora, prima di passare alla discussione dell'articolo 44, credo sarà più opportuno discutere l'articolo addizionale proposto dal deputato Bellazzi, come quello che si legherebbe colle altre disposizioni fin qui votate.

Esso è così concepito:

« La disposizione di cui all'articolo 10 sarà estesa in via transitoria a quegli impiegati che combatterono le guerre del 1848-49, 1855-59, 1860-61, che trovansi già in ritiro senza che siasi per essi computato tale servizio. »

Il deputato Bellazzi ha la parola.

BELLAZZI. I miei emendamenti sono la conseguenza di un sistema che io adombrai nella discussione generale. Questi poveri emendamenti ebbero poco felice fortuna, come poco felice fortuna, credo, per questa legge avranno i poveri impiegati. Dirò poche parole.

Le leggi del 1850 e del 1851 per l'armata di terra e di mare stabiliscono un effetto retroattivo per una ricompensa analoga a quella indicata nel mio emendamento. Non vedo quindi ragione per cui si abbiano ad escludere da questa ricompensa gl'impiegati civili che combatterono quelle battaglie nazionali, per cui sta il ricordo di fatti gloriosi per l'armata italiana, di fatti d'armi con cui si ricacciarono in gola agli stranieri le menzogne che dicevano noi Italiani incapaci di combattere.

Non si opponga al mio emendamento non potersi introdurre un'alterazione in pensioni già liquidate, imperocchè voi col vostro voto di ieri introduceste ben gravi alterazioni in altre pensioni liquidate.

Nè mi si dica che non conviene s'introduca un principio di retroattività nella legge; la retroattività è odiosa allorquando viola dei diritti acquisiti, è bene accetta invece quando stabilisce ricompense dovute al merito.

D'altronde in questa legge si sanzionarono già tanti e tanti principii di retroattività, nel senso di violare diritti, che sarebbe necessario, a mio credere, di temperarla ora con una disposizione retroattiva sì, ma tale da essere testimonianza della generosità nazionale verso concittadini i quali hanno combattuto per la causa della patria.

Raccomando il mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

DE FILIPPO, relatore. Dirò poche parole sull'emendamento dell'onorevole Bellazzi. Se egli vuole una dichiarazione nel senso più ampio che debba essere quell'emendamento esteso non solo all'esercito, ma anche ai volontari, gliela volgo formale e solenne, a nome della Commissione, la quale l'ha precisamente intesa a questo modo. Ma l'onorevole Bellazzi vorrebbe una cosa di più; non si limita a chiedere che nella liquidazione da farsi della pensione dei volontari che avessero combattuto le battaglie italiane dovesse computarsi la campagna per un anno di più, ma vorrebbe rifare i ruoli delle liquidazioni già fatte.

Ora non è possibile che per coloro i quali hanno già ottenuta la loro liquidazione si torni nuovamente alla Corte dei conti per rifare queste liquidazioni, e rifarle nel senso di una legge la quale va ad essere promulgata forse di qui ad un mese, dopo che il Senato l'avrà approvata.

Sotto questo secondo punto di vista per verità la Commissione non può seguire l'onorevole Bellazzi; ma se infine, lo ripeto, egli intende di chiarire l'articolo 10 nel senso che esso è esteso ancora ai volontari, la Commissione lo ritiene per chiarito ampiamente, perchè nel suo modo di vedere non ha mai avuto alcun dubbio su questo.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Bellazzi sia appoggiato.

(È appoggiato).

PERUZZI, ministro per l'interno. Il Ministero non potrebbe accettare quest'emendamento per le ragioni che sono state dette dall'onorevole relatore della Commissione, alle quali pienamente si associa anche in quanto si riferisce alla dichiarazione di applicabilità delle altre disposizioni analoghe a quelle cui si riferisce l'emendamento proposto.

Ma in verità non credo che neppure valga l'esempio dall'onorevole Bellazzi invocato dell'articolo stato votato ieri, perchè là non si trattava di ritornare sopra liquidazioni, mentre qui si tratta di rifare liquidazioni già fatte.

Se adottassimo l'emendamento, noi prenderemmo delle disposizioni delle quali non conosciamo la portata. Se l'onorevole Bellazzi considera pacatamente tutte le conseguenze pratiche derivabili dal suo emendamento, sono sicuro che egli stesso si accorgerà delle eventualità senza fine nelle quali ci lancieremmo se il suo emendamento fosse convertito in articolo di legge.

Per questi motivi, mentre lodo grandissimamente le intenzioni dell'onorevole Bellazzi, ed a queste mi associo, in quanto si possono soddisfare con l'estendere l'applicazione delle disposizioni già deliberate, non potrei che pregare la Camera a non volere accogliere quest'emendamento, se pure, ciò che credo e spero e che sarebbe più desiderabile, l'onorevole Bellazzi non acconsentisse a ritirarlo.

BELLAZZI. Accetto le dichiarazioni dell'onorevole ministro per l'interno, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellazzi avendo ritirato il suo emendamento, passeremo all'articolo 44.

FERRARIS. Domando la parola per una mozione di ordine.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Ferraris.

FERRARIS. Io ho avuto l'onore di deporre sul banco della Presidenza un articolo addizionale che si riferisce alle disposizioni transitorie che sta in rapporto col l'articolo 11; a me pare che giacchè venne l'articolo addizionale Bellazzi all'articolo 10 proposto e trattato prima dell'articolo 44, anche qui vi potrebbe trovare sede questa mia proposizione; tanto più se mi sarà dato di fare un brevissimo sviluppo, col quale mi propongo di trattenere la Camera pochissimi momenti.

PRESIDENTE. Allora, prima di procedere all'articolo 44 darò comunicazione dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferraris:

« Il tempo passato in *disponibilità* da impiegati in amministrazioni regolate da leggi particolari che non riconosceranno lo stato di aspettativa, sarà calcolato per la sola metà, giusta l'articolo 11. »

Il deputato Ferraris ha la parola per isvolgere la sua proposta.

FERRARIS. Nell'articolo 11 stava proposto dal ministro che in tutti i casi di disponibilità o di aspettativa non previsti nel principio dell'articolo, il tempo sarebbe stato valutato per l'intero, ma per emendamento proposto dall'onorevole Salaris venne fatta una distinzione.

In altri casi si stabilì dovesse valutarsi per intero il periodo della disponibilità medesima e per lo contrario si riducesse a metà il tempo passato in condizione di aspettativa.

Non ripeto le ragioni che indussero la Camera a questa disposizione perchè sono nella mente di tutti, e d'altronde sono ragionevolissime; ma per disposizione transitoria egli è a vedersi se questa norma, la quale in astratto è applicata a due stati diversi, normalmente giustissima, non produrrebbe per avventura un effetto contrario agli intendimenti della Camera nello adottare questa modificazione quando si applicasse ad uno stato di legislazione in cui la condizione della disponibilità fosse perfettamente uguale a quella di aspettativa.

Ora il signor commissario regio che così minutamente conosce tutte le leggi che regolano lo stato e la condizione degl'impiegati anteriormente a quella che ora si sta discutendo, non disconosce, a mio credere, che vi sono delle legislazioni anteriori, giusta le quali non si ammetteva la condizione speciale che noi qualificiamo di aspettativa, e che in conseguenza si confondeva perfettamente con quella di disponibilità.

Se adunque non introduciamo una distinzione ne verrebbe quella ingiustizia contro l'intendimento della Camera che ad alcuni impiegati i quali sarebbero stati effettivamente posti in condizione di aspettativa si applicherebbe la disposizione degl'impiegati che riguarda la condizione in disponibilità: in altri termini, ad al-

cuni impiegati i quali sono in condizione di vera aspettativa si computerebbe soltanto il tempo per la metà, e questo è giusto; ad altri invece i quali sono intrinsecamente nella stessa condizione, solo perchè questa condizione è qualificata colla parola *disponibilità*, si applicherebbe una norma contraria, per la quale verrebbero a godere l'intero periodo di tempo da essi passato in questa loro speciale condizione.

Quindi per impedire, secondo il mio avviso, codesta ingiustizia, ho proposto che anche per coloro, i quali si trovassero posti in disponibilità in amministrazioni nelle quali, giusta le leggi regolatrici, si riconosceva unicamente lo stato di disponibilità e non quello di aspettativa, il tempo non si valutasse che per la metà.

MAGLIANI, commissario regio. L'onorevole proponente allude ad alcune legislazioni dei cessati Stati di Italia, nelle quali non era riconosciuto lo stato di disponibilità e d'aspettativa degl'impiegati civili nel modo definito dall'ultima legge dell'11 ottobre 1863.

Veramente secondo le varie provincie vi erano impiegati collocati in attenzione di destino, in attenzione di altre cariche, o posti in disponibilità, o in aspettativa per cause differenti da quelle previste dalla legge 11 ottobre 1863.

Ora, per classificare questi impiegati nelle categorie legali a cui debbono oggimai appartenere, il Governo ha nominato per regio decreto una Commissione la quale ha precisamente l'incarico di far esame dei titoli e della posizione di essi, di esaminare soprattutto le cause per le quali furono allontanati dall'impiego con una formola qualunque. Quando la Commissione avrà compiuto il suo lavoro, si potranno classificare questi impiegati tra quelli in disponibilità o tra quelli in aspettativa. E allora la legge sarà applicata egualmente per tutti.

Per esempio, vi ha in Napoli impiegati messi in attenzione di destino. La Commissione vedrà, secondo le cause che diedero luogo a quella misura, se oggi si debbano considerare come impiegati di disponibilità o in aspettativa, a termini della legge 11 ottobre. In Toscana e in Piemonte si usava la parola *aspettativa* anche nei casi che ora danno luogo alla disponibilità.

Quando la Commissione avrà fatto questo esame, ed il Governo avrà riconosciuto la posizione di tutti questi impiegati, la legge dell'11 ottobre sarà a tutti applicata in modo eguale ed uniforme. Ed allora sarà egualmente facile per tutti l'applicazione della legge sulle pensioni, poichè a quelli che saranno dichiarati impiegati in disponibilità per soppressione d'ufficio verrà computato il servizio per intero; agl'impiegati dichiarati in aspettativa per motivi di salute sarà computata la metà, ed quegli altri finalmente che saranno dichiarati impiegati in aspettativa per motivi di famiglia non sarà computato affatto il tempo in cui sono stati fuori servizio.

Dopo queste dichiarazioni mi pare che sia superflua l'aggiunta che propone l'onorevole Ferraris, impercioc-

chè a conseguire il suo intento si provvede nel modo che ho brevemente indicato.

FERRARIS. Siccome le dichiarazioni dell'onorevole commissario regio tendono a dare assicuranza che scompariranno, nell'applicazione della legge, quelle ragioni di disuguaglianza che mi avevano indotto a proporre l'articolo, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 44:

« Con regolamento approvato con decreto reale saranno stabiliti:

« I titoli e documenti che dovranno essere presentati per giustificare il diritto alla pensione;

« Le norme colle quali dovranno essere accertate le cause, la natura, la gravità, le conseguenze delle infermità e ferite che danno diritto alla pensione a termine di questa legge;

« Le altre disposizioni necessarie alla esecuzione della presente legge. »

Lo metto ai voti.

(È approvato).

A quest'articolo l'onorevole Crispi ha proposto per terzo alinea la seguente aggiunta:

« Le norme per regolare fin da ora lo stato di servizio di quegli impiegati ai quali possa applicarsi il disposto dell'articolo 42 a tempo del loro collocamento a riposo. »

La Commissione accetta?

DE FILIPPO, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il commissario regio pure?

MAGLIANI, commissario regio. Sì, accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'aggiunta del deputato Crispi.

(È approvata).

Pongo ora ai voti l'ultima proposta, che è un articolo del deputato Petruccelli:

« La presente legge vale a regolare le pensioni a cui gl'impiegati avessero potuto acquistare diritto fino al momento delle pubblicazione di essa.

« Per l'avvenire, essi impiegati non saranno più soggetti a rilasciare quella parte del loro stipendio che addimandasi ritenuta, e conseguentemente non avranno più diritto a pensione di sorta. »

Il deputato Michelini propone un articolo che sarebbe da sostituire a quello del deputato Petruccelli.

Esso è così concepito:

« Dalla promulgazione della presente legge cesseranno le ritenute sugli stipendi degl'impiegati, i quali non avranno più diritto a pensione, se non in ragione del servizio antecedente. »

PETRUCCELLI. Io ritiro la mia proposta perchè credo più utile di sostituirvi, quando venga la discussione del bilancio, un articolo col quale domanderò che gli stipendi degl'impiegati del regno d'Italia siano diminuiti fino al *maximum* di 12,000 lire.

MICHELINI. Associandomi all'idea dell'onorevole Petruccelli, di fare quella proposta che ha indicato quando si discuterà il bilancio passivo del 1864, io ritiro frattanto il mio emendamento che avea in animo

di sostituire a quello da lui proposto, parendomi che meglio raggiungerebbe l'intento cui egli stesso mira. Ove poi allora la proposta Petruccelli, più radicale, non fosse dalla Camera approvata, io rinnoverò la mia (*Movimenti generali*)

DE FILIPPO, relatore. Pregherei la Camera, poichè non pare che la legge si possa votare questa sera...

MICHELINI. E perchè no?

DE FILIPPO, relatore... perchè ci sono degli articoli che hanno bisogno di essere modificati non nella sostanza, ma nella loro materiale compilazione, e la Camera ha già preso altre volte questa deliberazione, perocchè è uniforme al nostro regolamento. La discussione è finita: salvo che la Commissione si riserba di presentare alcuni cambiamenti di forma e di locuzione. Quindi pregherei la Camera a consentire che anche gli articoli votati siano mandati alla Commissione, affinchè essa, d'accordo col commissario regio e coi proponenti, possa compilarli in guisa da non importare contraddizione con altri articoli; tanto più che gli emendamenti furono moltissimi, e troppo lunga talvolta la redazione degli articoli.

PRESIDENTE. Il regolamento accorda questo diritto alla Commissione. Ora perchè l'ora è tarda, io propongo che si rimandi a domani il seguito della discussione della presente legge, mentre s'incaricherà la Commissione del coordinamento della medesima.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per le tornate di domani:

(Al tocco):

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente le pensioni degli impiegati civili.

Discussione dei progetti di legge:

2° Spesa straordinaria pei lavori idraulici nell'Emilia;

3° Modificazioni al Codice penale militare;

4° Perequazione dell'imposta fondiaria;

5° Riforma delle carceri giudiziarie.

(Alle ore 8 di sera):

Relazione di petizioni.